

INDICE

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Il Fatto	10
Il giudizio di primo grado	12
I motivi della decisione del primo giudice	14

LA FASE DI SECONDO GRADO

Motivi di gravame comuni	
- Sulla qualificazione giuridica del capo 1)	18
- Sul concorso di persone	19
- Sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 116 cp	21
- Sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cp	21
Motivi della decisione	
- Sulla qualificazione giuridica del capo 1)	21
- Sull'elemento soggettivo e sulla prova del concorso nel reato	27
- Sull'attenuante di cui all'art. 116 cp	33
- Sull'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cp	33
Le singole posizioni	
- F. [redacted] V. [redacted]	34
- P. [redacted] D. [redacted]	36
- B. [redacted] M. [redacted]	40
- A. [redacted] e D. [redacted] A. [redacted]	43
- V. [redacted] V. [redacted]	46
- C. [redacted] G. [redacted]	48
- P. [redacted] A. [redacted]	49
- L. [redacted] U. [redacted]	54
- B. [redacted] V. [redacted], C. [redacted] M. [redacted], S. [redacted] R. [redacted]	57
- D. [redacted] P. [redacted]	60
- V. [redacted] N. [redacted], M. [redacted] M. [redacted], C. [redacted] P. [redacted] e L. [redacted] F. [redacted]	62
- M. [redacted] I. [redacted]	67
Le richieste della parti civili	69
Dispositivo	70

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

IL FATTO

Nella giornata dell'11 marzo 2006 era stata regolarmente autorizzata una manifestazione, organizzata dagli appartenenti al movimento politico "Movimento Sociale Fiamma-Tricolore", che prevedeva un concentramento dei partecipanti fissato per le ore 15.00 in Piazza Oberdan, a Milano.

Tale manifestazione avrebbe dovuto svolgersi il 25 gennaio, ma per quel giorno non era stata autorizzata per motivi di ordine pubblico, in quanto troppo vicina alle celebrazioni per la "giornata della memoria " del 27 gennaio.

In vista di tale iniziativa le Autorità di Polizia avevano avviato un'attività di monitoraggio per prevenire atti di violenza o di turbamento dell'ordine pubblico ed avevano avuto modo di apprendere, seguendo le comunicazioni scambiate via internet, per il tramite dei siti "Indymedia", da gruppi noti come appartenenti all'area c.d."antagonista", che, nel corso di un'assemblea svoltasi in data 1° marzo presso il centro sociale "Pergola Tribe", alla quale avevano partecipato attivisti di altri centri sociali (O.R.S.O., Transiti, Panetteria Occupata, Villa Vitta), era stata decisa una contromanifestazione per le ore 12 dell'11 marzo, proprio in Piazza Oberdan, con il dichiarato scopo di impedire lo svolgimento della manifestazione del Movimento Sociale Fiamma Tricolore.

Le forze di polizia, sulla scorta di queste informazioni, avevano predisposto fin dalla mattinata dell'11 marzo un servizio di avvistamento presso i vari centri sociali interessati alla manifestazione.

Nel corso di tali servizi, già nelle prime ore della mattinata era stato notato un elevato numero di persone, note agli operanti come appartenenti ai centri sociali in parola, confluire presso quelle sedi ed uscirne poco dopo, nella quasi totalità con il volto travisato da sciarpe, felpe o caschi, alcune portando con sé zaini voluminosi ed oggetti offensivi e difensivi vari, quali bastoni, aste e scudi.

Tali gruppi, già verso le ore 12.00, erano stati notati confluire, anche per vie diverse ma procedendo in modo coordinato, verso Corso Buenos Aires, per poi dirigersi in Piazzale Lima, ove confluivano circa 300 manifestanti.

Dopo l'arrivo dell'ultimo dei gruppi, un compatto schieramento di persone aveva iniziato a muoversi in direzione di Porta Venezia.

Nel frattempo aveva già avuto luogo un primo grave atto di violenza, in quanto un gruppo di manifestanti aveva circondato una autovettura dei Carabinieri, in sosta lungo la strada e ne aveva danneggiato, a colpi di bastone, il lunotto posteriore.

Il gruppo, che intanto si era mosso da piazzale Lima, giunto all'angolo con viale Tunisia, venutosi a trovare a circa cento metri dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine - che si erano schierati in piazza Oberdan, angolo corso Buenos

Aires, al fine di evitare che i manifestanti potessero occupare la piazza - in modo compatto si era fermato, lasciando che avanzasse soltanto una più ristretta parte composta da circa cento persone che giungeva sino a via Palazzi.

Qui i componenti di tale più contenuto gruppo di persone, dopo aver formato una specie di barricata con masserizie varie, cassonetti, pezzi di arredo urbano, fioriere ecc. hanno cominciato a lanciare oggetti contundenti, anche con delle fionde, oltre ad alcuni artifici esplodenti di notevole potenza, del genere "bomba carta", verso le Forze dell'Ordine schierate e, successivamente, dato fuoco alla barricata, dopo avervi versato sopra del liquido infiammabile.

In tale frangente venivano esplosi anche alcuni razzi ad altezza uomo, uno dei quali finiva con il colpire un Carabiniere: per effetto dell'esplosione lo scudo sorretto dal militare era andato completamente in frantumi, riuscendo però a contenere i danni di natura fisica a danno dell'operante .

Al contempo, i manifestanti provvedevano a spostare in mezzo alla sede stradale alcune autovetture che si trovavano parcheggiate, alle quali davano fuoco.

Il fuoco veniva appiccato anche ad un ciclomotore parcheggiato nei pressi dell'edicola attigua alla via Spallanzani che veniva, a sua volta, raggiunta dalle fiamme.

Il gruppo dei giovani veniva osservato anche dare alle fiamme un punto elettorale della formazione politica "Alleanza Nazionale", ubicato all'intersezione con via Melzo, e danneggiare il ristorante Mc Donald's, sito all'angolo di via Tunisia, nonché altri negozi ed autovetture.

Gli appartenenti alla Polizia di Stato provvedevano al lancio di alcuni lacrimogeni, manovra che sortiva un temporaneo arretramento del descritto gruppo, il quale, tuttavia, riprendeva ad avanzare alcuni minuti dopo.

Si veniva a creare una situazione caratterizzata dalla presenza di fiamme e di denso fumo che scaturiva dalla barricata e dalle automobili date alle fiamme, oltre che dal perdurare di un continuo e fitto lancio di oggetti, tra i quali una bottiglia molotov e diversi ordigni con all'interno chiodi e bulloni, situazione che costringeva gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ad arretrare dopo un iniziale tentativo di disperdere i manifestanti.

Un nuovo e più deciso intervento degli appartenenti alle Forze dell'Ordine consentiva di separare il compatto schieramento dei manifestanti, che si vedevano così costretti ad arretrare velocemente.

Mentre un gruppo di manifestanti si rifugiava al n. 15 di Corso Buenos Ayres, dove veniva bloccato (su indicazione di alcuni dipendenti di un negozio) e tratto in arresto dai Carabinieri, altri partecipanti agli scontri ed agli atti di violenza venivano raggiunti da agenti della polizia di Stato ed arrestati.

In tutto venivano bloccati, in momenti diversi, una quarantina di giovani partecipanti alla manifestazione.

Nei giorni successivi, attraverso l'esame di filmati e foto degli scontri raccolti presso emittenti televisive, agenzie fotografiche, telecamere fisse ed operatori di polizia, gli inquirenti individuavano tra i partecipanti agli scontri molti dei giovani arrestati dalla Polizia o dai Carabinieri.

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Dopo le prime indagini, la posizione di otto delle persone arrestate è stata archiviata, mentre per altri 29 il P.M. ha chiesto il rinvio a giudizio, contestando a tutti i delitti di devastazione incendio e danneggiamento (**capo 1**: artt. 419, 423, 635 co 1 e 2) violenza a P.U. e lesioni volontarie (**capo 2**: artt. 336, 339, 582 e 585), a nove di essi anche il delitto di cui all'art. 4 l. 110/75 (**da capo 4 a capo 12**) e a due soltanto (P. [redacted] D. [redacted] e O. [redacted] L. [redacted]) il delitto di resistenza a P.P.UU (**capo 3**).

Più in particolare:

capo 1) delitti di cui agli artt. 61 n. 2, 81 1° e 2° comma, 110, 112 nr. 1, 419, 423, 635 1° e 2° comma nr. 1 e 3 C.P., 4 l. 895/67, 5 L. 22.5.1975 nr. 152, perché, in concorso fra loro e con altre persone non identificate (concorso materiale e morale) in concorso formale ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, anche al fine di commettere il delitto di violenza a pubblici ufficiali indicato nella presente imputazione:

- essendo stata organizzata ed autorizzata da tempo dall'autorità di P.S. una manifestazione politica nazionale del "Movimento Sociale Fiamma Tricolore", che si sarebbe dovuta tenere in Milano, dalle 15,00 alle 19,00, con partenza da Piazza Oberdan a Piazza S. Babila;
- avendo loro, facenti parte di un gruppo di estrazione politica avversa, organizzato una conferenza stampa in Piazza Lima, anche con l'intenzione di occupare poi Piazza Oberdan, destinata al legittimo raduno dei manifestanti di destra;
- essendo stato organizzato un servizio di ordine pubblico, composto da personale vario delle Forze dell'Ordine, schierato tra Piazza Lima e Piazza Oberdan, al precipuo scopo di impedire il contatto tra le due fazioni avverse;

portavano con sé artifici esplodenti, bottiglie molotov, bombe-carta riempite di chiodi, razzi pirotecnici, benzina e liquidi incendiari, quindi organizzavano e partecipavano travisati ad una contro-manifestazione pubblica (artt. 5 L. 152/75 e 61 nr. 2 c.p.: allo scopo di assicurarsi l'impunità degli altri reati), commettevano plurimi atti di devastazione, di incendio e di danneggiamento. In particolare:

- utilizzavano l'arredo urbano e stradale, cassonetti dell'immondizia ed un ciclomotore, per costruire una barricata che poi davano alle fiamme;
- incendiavano e danneggiavano in varie parti 24 autovetture parcheggiate lungo la pubblica via (v. elenco nel capo di imputazione riportato nell'epigrafe della sentenza di primo grado);

- distruggevano vetrine, saracinesche, arredi e altro di diversi esercizi posti lungo la pubblica via (v. elenco nel capo di imputazione riportato nell'epigrafe della sentenza di primo grado);
- appiccavano un incendio all'interno di un negozio di propaganda elettorale appartenente ad Alleanza Nazionale" ("AN Point"), situato al civico 8 di Corso Buenos Aires, che veniva completamente distrutto (titolare negozio Bozzetti Giovanni; proprietà immobile Uninvest S.p.A., di S. Giuliano Milanese); inoltre, impedivano con violenza l'intervento dei Vigili del Fuoco, così favorendo volontariamente l'inevitabile propagazione delle fiamme agli appartamenti sovrastanti, causando gravi pericoli per la sicurezza pubblica;
- danneggiavano materiale di equipaggiamento, in dotazione individuale ai Carabinieri appartenenti al III Battaglione Mobile di Milano (v. elenco nel capo di imputazione riportato nell'epigrafe della sentenza di primo grado).

Con l'aggravante di aver commesso i reati al fine di eseguire il delitto di violenza a pubblici ufficiali.

Con l'aggravante per il reato di cui all'art. 5 L. 152/75 consistita nello scopo di guadagnarsi l'impunità degli altri reati commessi.

Con l'aggravante, per tutti i reati consistita nell'aver partecipato in più di cinque persone.

Con le aggravanti, per il danneggiamento, consistite nell'aver commesso i fatti con violenza alle persone (pubblici ufficiali in servizio e cittadini) e in danno di cose di cui all'art. 7 dell'art. 625 c.p. (esposte alla pubblica fede).

In Milano l'11.3.2996

Capo 2) delitto p. e p. dagli artt. 81 1° e 2° comma, 110, 112 n. 1, 336, 339, 582, 585 in relazione agli artt. 576, 1° comma nr. 1 e 61 nr.2 c.p., perché, in concorso fra loro e con altre persone non identificate (concorso materiale e morale), in concorso formale ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante le condotte di devastazione, incendio, danneggiamento etc. tutte indicate nel capo 1 della presente imputazione:

a) usavano violenza nei confronti degli agenti e degli ufficiali di P.G. in servizio di ordine pubblico, pubblici ufficiali, per costringerli ad interrompere quel servizio ed omettere dunque atti conformi ai loro doveri: impedire che il corteo non autorizzato, di cui facevano parte anche gli indagati, giungesse a contatto fisico con l'altro gruppo politico, "Movimento Sociale Fiamma Tricolore", che si sarebbe dovuto radunare lecitamente in Piazza Oberdan in Milano, a partire dalle ore 15,00;

b) arrecavano a 9 tra carabinieri ed agenti di P. di S. lesioni personali giudicate guaribili tra 5 e 20 giorni.

Fatto aggravato perché commesso da più di cinque persone riunite, con armi e travisate; il delitto di lesioni aggravato perché compiuto al fine di commettere la violenza a p.u.

In Milano, in data 11 marzo 2006.

Capo 3) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 nr. 2, 337 c.p. perché, in concorso tra loro, al fine di guadagnarsi l'impunità degli altri delitti indicati nella presente imputazione, usavano violenza fisica contro il sovr. Capo Antonio Testa e l'agente Gianfranco Alvino, entrambi appartenenti alla DIGOS Questura di Milano, pubblici ufficiali, per opporsi all'esercizio delle loro funzioni consistenti nella loro identificazione e nel loro arresto. p Violenza consistita nell'opporsi fisicamente agli operanti che cercavano di fermarli durante la fuga a piedi.

Capi da 4 a 12: reato di cui agli artt. 61 nr. 2, 4 l. 110/75: al fine di commettere i delitti di cui falla seguente imputazione (devastazione, violenza a P.U.), portava nella riunione pubblica indicata sopra indicata, strumenti vari atto ad offendere.

Nel corso dell'udienza preliminare due degli imputati hanno chiesto di patteggiare la pena, mentre gli altri 27 hanno chiesto ed ottenuto il giudizio abbreviato, all'esito del quale 9 imputati sono stati assolti.

Per gli attuali appellanti (18), la responsabilità (il Gup ha ritenuto assorbito il danneggiamento nel reato di cui all'art. 419 cp) è stata ritenuta o perché sono risultati essere stati inseguiti e fermati dalla Polizia di Stato nell'immediatezza e successivamente riconosciuti in immagini fotografiche che li ritraggono in mezzo al gruppo dei dimostranti (P████, L████, C████, B████ e V████), ovvero perché sono stati fermati dai Carabinieri nel cortile di corso Buenos Ayres 15 e pure loro riconosciuti in immagini fotografiche (M████, C████, M████, D████, E████, L████, V████, C████, P████, S████ e P████); oppure in quanto trovati in possesso di materiale del tutto identico a quello rinvenuto nel cortile del civico 15 (A████ e D████); F████ V████, l'unico degli appellante a non essere stato arrestato il giorno degli scontri, in quanto riconosciuto nei giorni successivi, attraverso la visione di alcuni filmati, da funzionari della polizia torinese tra i partecipanti alla manifestazione.

Si è invece arrivati alla assoluzione ai sensi del cpv dell'art. 530 cpp degli altri imputati, perché in 8 casi, pur in presenza di elementi fortemente indizianti, mancavano fotografie o filmati che ne attestassero la presenza sul luogo degli scontri; per la C████, invece, sussistendo seri dubbi che fosse lei la persona ritratta in un fotogramma con un bastone in mano e parzialmente travisata sulla barricata.

I MOTIVI DELLA DECISIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO

Secondo il giudicante di primo grado, nei fatti in contestazione sono ravvisabili gli elementi costitutivi del reato di devastazione di cui all'art. 419 c.p., integrato dai plurimi e sistematici atti di danneggiamento ed incendio, sia di beni mobili che di beni immobili, commessi, in unità di contesto, ai danni di più soggetti passivi, con lesione dell'ordine pubblico e grave pericolo per la pubblica incolumità, ingeneranti un gravissimo allarme sociale sia per la loro generalità e rapidità di diffusione, che per l'essere stati commessi in una zona della città densamente abitata e particolarmente frequentata da persone del tutto ignare di quanto stava per accadere.

Del resto, la stessa dinamica dei fatti porta ad escludere la consumazione di semplici reati di danneggiamento e di incendio: dopo il "concentramento" il corteo si era mosso compatto lungo corso Buenos Aires in direzione di piazza Oberdan (luogo dove avrebbe dovuto svolgersi il raduno della formazione di estrema destra) e, come prevedibile, aveva trovato lo sbarramento di Polizia e Carabinieri, che avevano impedito di raggiungere piazza Oberdan; in breve tempo, in evidente attuazione di una preventiva programmazione, era stata

elevata una "barricata", composta da autovetture rimosse dai posti di sosta, da oggetti di arredo urbano, cassonetti ecc. per contrastare l'intervento di Polizia e Carabinieri e creare, proprio con le auto bruciate, una barriera di fuoco e quindi una sorta di "zona franca" preclusa alle Forze di Polizia, nella quale consentire quindi che venissero commessi incendi, atti di vandalismo e di distruzione sistematica di vetrine, del punto elettorale di Alleanza Nazionale e del ristorante Mc Donald's.

Secondo il Gup, inoltre, il rinvenimento da parte della Polizia di Stato e dei Carabinieri, proprio nell'interno del cortile dello stabile n. 15 di Corso Buenos ove si erano rifugiati alcuni dei manifestanti, dell'armamentario descritto nei verbali di sequestro, costituisce riprova della preordinazione dei fatti e della predisposizione di oggetti e strumenti per la loro commissione.

Il primo giudice ha, inoltre, ritenuto corretta la contestazione del concorrente reato di incendio che riguarda la "barricata" eretta dai manifestanti, varie autovetture andate completamente distrutte, nonché il punto elettorale di Alleanza Nazionale, con estensione del fuoco anche all'appartamento sovrastante; il tutto in un contesto urbano caratterizzato da alti edifici, spazi ristretti e presenza di numerosi veicoli facilmente aggredibili dalle fiamme.

Il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) appare, poi integrato dalla programmata e collettiva condotta violenta tesa a contrastare l'azione delle Forze di Polizia, come dettagliatamente specificato nel capo di imputazione.

Quanto alla prova del concorso dei singoli imputati nei reati in esame, il primo giudice ritiene che, pur non esistendo un documento visivo che attesti la partecipazione diretta degli arrestati agli specifici episodi di devastazione, è comunque evidente la loro responsabilità, avendo concorso sul piano oggettivo o, quanto meno, su quello morale, al compimento della complessiva azione violenta descritta nei capi d'imputazione.

Il Gup parte dalla considerazione che si è in presenza di reati che per loro intrinseca natura sono frutto di un'azione collettiva, che necessariamente richiede il coinvolgimento di una pluralità di soggetti operanti in modo coordinato, equipaggiati "per funzionare" con strumenti di offesa e difesa adeguati.

Il fatto di reato concretamente posto in essere, rispetto al quale va posto il problema di concorso di persone, appare dunque un fatto complesso, in relazione al quale non ha senso richiedere la diretta partecipazione di ogni imputato ad ognuno dei singoli episodi di danneggiamento, l'insieme dei quali solamente vale ad integrare la fattispecie di devastazione così come contestata.

Ben può aversi, infatti, concorso nel reato quando un soggetto apporta il proprio singolo apporto causale al fatto complessivamente considerato, con la consapevolezza che la propria condotta costituisce un contributo al fatto stesso, secondo una divisione di compiti necessariamente richiesta dalla complessità dell'azione criminosa posta in essere; un'azione che esige anche la sola presenza di persone che si rifiutano di ottemperare all'ordine di sgombero e di fatto, sorvegliando ed ostacolando l'intervento delle Forze dell'Ordine,

consentono agli altri di impegnarsi più direttamente in specifici atti di danneggiamento e violenza.

Se un manifestante, quindi, resta a presidiare una barricata che impedisce l'intervento delle Forze dell'Ordine o blocca l'accesso dei Vigili del Fuoco, sapendo che questo è funzionale alla realizzazione di atti di devastazione nella "zona franca" così creata, sicuramente concorre nel reato di devastazione anche se tale singolo manifestante non realizza personalmente alcun danneggiamento.

D'altro canto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la fattispecie concorsuale non deve necessariamente essere incentrata sul previo concerto tra i concorrenti, bensì sul fatto che ciascuno di essi agisce per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune.

In applicazione di questi principi è agevole osservare come nel nostro caso si sia in presenza di una vicenda criminosa che fin dall'inizio era stata programmata in vista della realizzazione di uno scontro con le Forze dell'Ordine al fine di poter occupare piazza Oberdan ed impedire la manifestazione dell'estrema destra, nonché al fine di portare devastazione e colpire anche obiettivi "simbolici": depongono inequivocabilmente in tal senso l'attrezzatura di offesa e difesa della quale era dotato il gruppo, compatto anche se numericamente limitato.

E' lo stesso svolgimento dei fatti che, per così dire, parla da solo, a testimoniare l'esistenza di una lucida strategia di devastazione: mentre alcuni dimostranti formavano e presidiavano la "barricata" che impediva l'intervento delle forze di Polizia, altri potevano abbandonarsi indisturbati alla devastazione nella parte retrostante, incendiando, infrangendo vetrine, distruggendo il Mc Donald's ed incendiando il punto di Alleanza Nazionale; il tutto approfittando anche di apporti collaterali ulteriori quali il blocco dei mezzi dei Vigili del Fuoco e di altre autovetture.

In ogni caso, ciascuno degli imputati, avvedendosi di quanto altri stavano realizzando ha fornito il proprio consapevole e fattivo contributo all'esecuzione di una azione più ampia, quale si delineava davanti a loro univocamente, che, prescindendo dal semplice danneggiamento di singoli beni, ha finito per violare l'ordine pubblico, vero oggetto dell'offesa, oltre al contrasto delle Forze dell'Ordine nell'adempimento delle proprie funzioni.

Quanto precede va riferito anche al profilo psicologico del delitto si cui all'art. 419 c.p., che - premessa l'irrelevanza dei moventi e dei fini dell'azione - va individuato nel dolo generico rappresentato dalla consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce (danneggiamento), involgendo l'ordine pubblico, quale non poteva univocamente non rappresentarsi al più contenuto gruppo di manifestanti innanzi descritto e, in particolare, agli imputati, sulla scorta di quanto direttamente andavano realizzando e di quanto al contempo avevano modo di avvedersi stava avvenendo intorno a loro.

Passando all'esame del trattamento sanzionatorio, non appare sussistente l'attenuante invocata di cui all'art. 62 n.1 c.p., non ravvisandosi nella condotta

degli imputati alcun profilo di valore morale o sociale - che, a tutto voler concedere, poteva essere letto nel protestare per un fine sociale individuato nella contrapposizione ad una fazione antagonista ritenuta estranea al dettato della Costituzione - essendo tale forma di protesta trasmodata in veri e propri atti inqualificabili di teppismo urbano, che hanno messo in pericolo la tranquillità e la sicurezza della collettività.

Il giudice di primo grado ha invece ritenuto di poter concedere a tutti gli imputati le attenuanti generiche, in ragione della loro sostanziale incensuratezza - solo il B. [redacted] è gravato da qualche precedente per violazione della legge sugli stupefacenti, fatti, tuttavia, risalenti nel tempo, mentre il F. [redacted] è gravato da diversi delitti di natura diversa da quelli in contestazione - e della loro giovane età: essa ha influito sulla loro personalità, determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile. Tali ragioni hanno indotto il primo giudice a valutare con giudizio di prevalenza talli attenuanti sulle aggravanti contestate.

Valutati i criteri sub art. 133 c.p., unificati i reati dal vincolo della continuazione in quanto posti in essere, con tutta evidenza, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, il Gup ha ritenuto equa la pena per ciascun imputato - A. [redacted], K. [redacted], B. [redacted], M. [redacted], C. [redacted], G. [redacted], D. [redacted], A. [redacted], L. [redacted], U. [redacted], V. [redacted], V. [redacted], S. [redacted], R. [redacted], P. [redacted], A. [redacted], B. [redacted], V. [redacted], C. [redacted], M. [redacted], D. [redacted], P. [redacted], M. [redacted], I. [redacted], V. [redacted], N. [redacted], L. [redacted], F. [redacted], M. [redacted], M. [redacted], C. [redacted], P. [redacted], F. [redacted], D. [redacted] e F. [redacted] V. [redacted] - di anni quattro di reclusione (pena base per la più grave delle violazioni, quella sub 1, anni otto, diminuita ex art 62 bis c.p. effettuato il giudizio di prevalenza sulle aggravanti, ad anni cinque mesi quattro di reclusione, aumentata per effetto della continuazione di mesi otto, diminuita sino all'infitto ex art. 442 e.p.p.) .

Da ultimo, gli imputati sono stati condannati, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Comune di Milano, Ministeri degli Interni e della Difesa, carabiniere Tommaso Di Gennaro, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di una provvisionale in favore del Comune di Milano, pari all'importo per il rifacimento del manto stradale, ed in favore dell'operante Tommaso Di Gennaro nella misura corrispondente alle spese vive dal medesimo sostenute per effetto delle lesioni patite in occasione dei fatti di causa.

LA FASE DI SECONDO GRADO

Avverso la sentenza, tutti gli imputati condannati hanno proposto appello per mezzo dei rispettivi difensori.

Prima di prendere in esame le singole posizioni e i motivi di gravame ad esse specifiche, appare opportuno esaminare alcuni motivi di carattere generale, sollevati dalla quasi totalità degli appellanti.

MOTIVI DI GRAVAME COMUNI

Sulla qualificazione giuridica del capo 1) -

Alcune difese contestano il fatto che il giudicante abbia accorpato in una unica e generale configurazione giuridica tutti i diversi episodi di danneggiamento di cosa mobile e in un'unica ed indiscriminata condotta concorsuale tutti gli imputati presenti alla manifestazione.

Secondo i difensori, leggendo la sentenza di primo grado sembra quasi che la semplice presenza degli imputati alla manifestazione abbia automaticamente portato il giudicante a ritenerli responsabili di tutto ciò che durante quella manifestazione è accaduto ("una sorta di "responsabilità di presenza"), in spregio al principio di cui all'art. 27 della Costituzione.

Indubbiamente, osserva l'avv. Mazzali per i suoi sette assistiti, la valutazione della sussistenza del reato di cui all'art. 419 cp è resa difficile dal fatto che manca nella norma l'identificazione del contenuto della condotta punita, ma certamente non sono decisivi a tal fine i criteri individuati dal primo giudice: pluralità di episodi (ma il nostro ordinamento prevede anche la possibilità di configurare il reato continuato di danneggiamento), il fatto che le condotte plurime siano state commesse in una zona densamente abitata, ovvero il richiamo giurisprudenziale al precedente relativo alla partita di calcio Avellino-Napoli: in quella occasione il proposito degli imputati era proprio quello di devastare lo stadio e i danneggiamenti posti in essere all'interno dello stesso erano il mezzo per ottenere il fine che gli imputati si erano proposti ed inoltre in quella occasione le forze dell'ordine, soverchiate dal numero delle persone che manifestavano, avevano perso il controllo della situazione e si era venuta a creare una situazione di effettivo pericolo per l'ordine pubblico .

Nel nostro caso ciò invece non è avvenuto:

- l'ordine pubblico non è mai stato messo concretamente in pericolo;
- le forze dell'ordine monitoravano da giorni la situazione ed hanno sempre avuto il controllo della situazione, essendo in numero pari se non superiore ai manifestanti, con automezzi blindati altrettanto numerosi;
- i disordini sono durati in tutto 38 minuti, con passanti incuriositi che fotografavano quanto stava accadendo, con una contromossa delle forze dell'ordine che definire "carica" appare eccessivo;
- l'obiettivo dei manifestanti non era certo la devastazione ma impedire la manifestazione fascista e di conseguenza resistere alle forze dell'ordine.

Secondo il difensore, risulta in maniera evidente dagli atti di causa come quel giorno i manifestanti non si siano recati in corso Buenos Aires – rectius Piazza Oberdan – per devastare la via, ma esclusivamente con il diverso fine di contrastare la manifestazione fascista della Fiamma Tricolore.

Se in quel contesto, qualcuno ha compiuto atti di danneggiamento di beni immobili, tali condotte non possono trasformare una condotta che è prevista dagli artt. 81 e 635 cp in un'attività organizzata e collettiva di devastazione, assolutamente non provata in nessun atto del processo.

Altri difensore (ad es. l'avv. Giannangeli) sottolineano che proprio il fatto che le forze dell'ordine, composte dal fior fiore degli esperti dell'ordine pubblico, essendo al corrente di tutte le fasi preparative della manifestazione, non

abbiano ritenuto di dover intervenire prima, sta a significare che non si è ritenuto che quanto stava accadendo potesse porre in pericolo l'ordine pubblico.

Secondo la difesa dell'appellante B█████ lo stesso termine devastazione significa una rovina, una distruzione di vaste proporzioni; orbene, l'esame del materiale video-fotografico acquisito porta ad escludere che i fatti avvenuti l'11 marzo siano stati idonei a provocare serie lesioni al bene giuridico dell'ordine pubblico: la miglior prova di ciò sta nel fatto che comuni cittadini che si fermavano per strada a guardare, evidentemente non percependo alcun pericolo; inoltre, gli autobus circolavano normalmente e i negozi erano aperti.

Sul concorso di persone

Non si comprende quale tipo di concorso sia attribuibile agli imputati.

E' certo che non esiste alcuna prova visiva o testimoniale che ricollegli la condotta degli imputati ad un episodio di danneggiamento, né che ricollegli la presenza degli imputati nelle vicinanze di altri soggetti che quegli atti stavano compiendo.

In realtà è ovvio che l'art. 110 del cod. pen. può trovare applicazione solo in presenza di un comportamento casualmente rilevante rispetto all'evento.

Il primo giudice sembra ipotizzare l'esistenza di un dolo eventuale, sul presupposto della prevedibilità dello sviluppo violento della manifestazione, che i manifestanti avrebbero quantomeno accettato salvo poi, subito dopo, parlare di premeditazione.

Tale ultima circostanza non è in alcun modo provata essendo del tutto inutilizzabili i documenti apparsi su internet, anonimi e che chiunque avrebbe potuto scrivere; in ogni caso neppure la lettura di quei documenti lascia intendere che scopo della manifestazione fosse quello di devastare Corso Buenos Ayres; senza contare che nella specie manca pure la prova che i manifestanti fossero a conoscenza di tali comunicati anonimi.

Ad avviso della difesa di P█████, il primo Giudice sembra un tantino "oscillare" in motivazione proprio sul difficile punto relativo al concorso di persone, e così se dapprima ipotizza una sorta di più "tenue" dolo di accettazione, rectius "eventuale", sul presupposto che chi si è recato a quel corteo non autorizzato, magari provvisto di un bastone, avrebbe messo necessariamente in conto la possibile devastazione della via, successivamente (e solo quattro pagine più avanti), giunge addirittura a configurare a carico dei dimostranti in sentenza un vero e proprio dolo diretto, sostenendo che i manifestanti avevano in realtà programmato di portare la devastazione.

Tuttavia, nel caso che qui interessa, tale ultima affermazione risulta essere un vero e proprio errore di fatto, tale da inficiare in radice l'intero costrutto di condanna.

La non breve (né semplice) programmazione della c.d. contromanifestazione di protesta dell'11 marzo (organizzata da alcuni centri sociali del milanese) è stata infatti compiutamente ricostruita al processo dalla stessa Pubblica Accusa attraverso email, comunicati, testimonianze, attività investigativa di prevenzione

etc. etc. ed è emersa la assoluta assenza di alcun riferimento, anche solo teorico o ipotetico, a possibili fatti di devastazione.

Sbaglia in fatto dunque la sentenza impugnata laddove sostiene che: *risulta provata la programmazione da parte dei gruppi di appartenenti all'area dell'antagonismo di atti di sistematica devastazione anche di obiettivi simbolici, intesa come modalità efficace per impedire la manifestazione autorizzata.*

Risulta in realtà provato proprio il contrario: era prevista *la occupazione della piazza per impedire la manifestazione autorizzata*, ed era evidentemente, quanto conseguentemente, prevista anche la possibile resistenza ad una pure prevista reazione della Polizia volta alla loro dispersione, ma da nessun elemento processuale può trarsi l'ulteriore convincimento che fosse ulteriormente prevista anche *la sistematica devastazione della piazza!!*

Ne deriva che non è esatto affermare che coloro che si sono recati in manifestazione quel giorno avessero preventivato (o anche solo accettato, o anche accettato che altri avessero preventivato...) atti di devastazione, neppure messi in preventivo dalle Forze dell'Ordine.

La difesa di P. [redacted] sottolinea inoltre la singolarità dell'impostazione accusatoria del P.M., fatta propria dalla sentenza, laddove contesta al capo 1) l'aggravante teleologica riferita al capo 2): in pratica, tutti gli imputati avrebbero posto in essere le gravissime devastazioni contestate al capo 1) al fine di commettere le condotte, assai meno gravi, di resistenza di cui al capo 2), ma è davvero assurdo sostenere che si ponga deliberatamente in essere una condotta tanto grave, punita con una pena minima di otto anni, per opporre una attività di resistenza alle forze dell'ordine (minimo edittale mesi 6).

Tale singolarità è stata determinata dal fatto che nulla di quanto acquisito al processo autorizzava anche solo a prospettare che la devastazione di una parte di C.so Buenos Aires potesse essere l'obiettivo (anche indiretto) dei manifestanti, per cui si è proceduto contestando a tutti il fine di opporre resistenza (obiettivo dimostrato) ma con il "mezzo" della devastazione e dell'incendio (indimostrato).

Ciò è stato necessario proprio per l'assenza di qualsiasi prova in capo agli imputati del dolo proprio della norma di cui all'art. 419 cp che, seppur generico, presuppone che la condotta dell'agente sia volta alla volontaria lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e quindi, nella specie, non al danneggiamento del singolo bene (saremmo in presenza di un semplice danneggiamento), ma qualcosa di più, cioè alla distruzione (devastazione) di un luogo della città ben preciso, cioè quel tratto di Corso B.A.

La sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico con riferimento al delitto di devastazione è stata contestata anche da altre difese (ad es. dall'avv. Mazzali per tutti i suoi assistiti) e, in particolare, da quella del M. [redacted] secondo la quale la devastazione non può certo rappresentare il mezzo per realizzare la resistenza.

La difesa dell'appellante B. [redacted] osserva che neppure si può parlare di concorso morale, che presuppone un'effettiva influenza sull'autore materiale del fatto, per cui come insegna la S.C. *"è necessario che l'adesione o la*

giustificazione del fatto criminoso sia manifestata in presenza dell'a. materiale del reato, prima che questi lo commetta, rafforzandone il propos criminoso".

Sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 116 cp

In via subordinata, alcune difese (in particolare quella del P. [redacted]) si dolgono del fatto che non è stata neppure presa in considerazione dal primo Giudice (incomprensibilmente perchè pure oggetto di trattazione difensiva in sede di discussione orale) la speciale ipotesi concorsuale ex art. 116 Cp, l'unica che in qualche modo consentiva la attribuzione ai concorrenti anche di fatti diversi da quelli voluti.

Eppure non è chi non veda come, qualora si fosse ritenuto "colpevole" da parte di taluni il non avere preveduto quale possibile sviluppo progressivo della azione collettiva concordata (resistenza) quel diverso evento posto in essere da altri (devastazione), la corretta norma concorsuale da applicarsi avrebbe dovuto essere quella ex art. 116 e non già quella ex art. 110 Cp, con conseguente e sensibile riduzione di pena per i cd. concorrenti "anomali".

Sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cp

Sempre in via subordinata, altre difese insistono per la concessione , quantomeno, dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cp, che attiene pacificamente al cd. "movente" del reo (questo in evidente corrispettività alla prevista speciale aggravante di cui all'art. 61 n. 1 Cp), e non già alla successiva condotta, ovvero all'oggetto del reato od anche solo alla sua ritenuta gravità.

Invece, nel caso in oggetto la motivazione del diniego appare basata su presupposto errato ovvero quello di ritenere applicabile la attenuante in oggetto non già sulla base della motivazione scatenante la azione incriminata bensì sulla valutazione ex post della conseguente condotta, il che trattandosi pacificamente di attenuante generale ovvero rivolta a tutti i reati indicati nella successiva parte speciale del codice, appare operazione impropria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo 1)

Prima di valutare in concreto le risultanze processuali, è opportuno inquadrare in astratto ciò che determina il passaggio dal fatto tipico di danneggiamento a quello di devastazione, tenendo presente che all'esito dei lavori preparatori al c.p. i due reati sono stati collocati in due diversi titoli, rispettivamente contro il patrimonio e contro l'ordine pubblico.

Sul piano dell'elemento oggettivo, l'orientamento prevalente della giurisprudenza è incline a sottolineare come il termine devastazione alluda ad un danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili o immobili, che costituisce il risultato dell'azione, ovvero l'evento del reato (cfr. Cass. 4135/73).

Devastare, infatti, significa esercitare violenza sulle cose, danneggiandole con un'azione ad ampio raggio; in altri termini, si tratta di un danneggiamento qualificato da una particolare intensità ed ampiezza.

La stessa Cassazione ha individuato l'elemento differenziante il reato di devastazione da quello di danneggiamento, dal punto di vista obiettivo, nella particolare entità della distruzione che caratterizza particolarmente il primo reato (Cass. 6308/83).

Il carattere delle condotte richiamate dai due reati (danneggiamento e devastazione) non è quindi diverso da un punto di vista naturalistico, ma si distingue sotto il profilo della proporzione, quantità e ripetitività.

Ciò che caratterizza il delitto di devastazione da quello di danneggiamento continuato, deve ritenersi quindi (anche sulla scorta del giudizio di valore che il Legislatore ha implicitamente espresso allorché ha effettuato la scelta di separare in due diversi titoli i delitti in esame) il fatto che nel primo caso la condotta posta in essere determina la lesione dell'ordine pubblico, che viene messo concretamente in pericolo e che deve essere inteso come civile e corretta convivenza, nel quadro del rispetto delle leggi e dei diritti della persona, oltre che di quelli istituzionali (Cass. 25104/04) o, in altri termini, come ordine legale su cui poggia la convivenza sociale (sent. Corte Costituzionale n. 199 del 1972; nella relazione ministeriale sul progetto del codice penale, l'ordine pubblico viene definito come "*il buon assetto e il regolare andamento del vivere civile, cui corrisponde nella collettività l'opinione e il senso della tranquillità e sicurezza*").

In sostanza, si ha devastazione quando i danneggiamenti posti in essere, oltre a ledere gli interessi patrimoniali delle vittime, determinano un turbamento per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

Tale risultato si verifica allorché il fatto tipico (in teoria sussumibile sia nell'ipotesi di cui all'art. 635 cp che in quella di cui all'art. 419 cp) per le sue modalità e per le circostanze di tempo e di luogo in cui si realizza, determina nell'ambiente un particolare allarme sociale.

Tanto premesso, la qualificazione giuridica dei fatti per cui è processo operata dal primo giudice deve essere considerata corretta.

Prima di tutto, appare opportuno descrivere il luogo teatro degli eventi: Corso Buenos Aires è una delle principali vie di comunicazione fra il centro di Milano e la zona industriale e artigianale a nord della città, ed è, soprattutto, una delle principali arterie commerciali della metropoli lombarda, con oltre 350 punti vendita di varia merceologia, ed una delle maggiori in Europa.

Si tratta di un'arteria, quindi, sempre molto frequentata, specialmente al sabato, quando la maggior parte degli esercizi commerciali fa orario continuato.

Gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine si sono concentrati nel tratto tra viale Tunisia e via Palazzi (ove è stata eretta la "barricata") ovvero in un tratto di strada lungo circa 120 metri.

La condotta dei manifestanti è consistita, dapprima, nell'erigere una barricata tra sé e le forze dell'ordine schierate in Piazza Oberdan, quindi nel lancio di bottiglie, sassi, grossi petardi e diverse bombe carta contenenti bulloni e chiodi a tre punte e alcuni grossi razzi di segnalazione lanciati ad altezza d'uomo (l'indagine tecnica effettuata dai Ris di Parma dell'8.6.2006 in merito al razzo che ha ferito uno degli agenti, sottolinea che "*..in caso di esplosione ed impatto*

diretto del razzo, questi avrebbe potuto avere anche un effetto mortale se avesse colpito parti vitali") mentre altri manifestanti davano fuoco alla barricata dopo averla cosparsa di liquido infiammabile.

A questo punto l'azione dei manifestanti (in larga misura sfuggita alle numerose telecamere presenti a causa del denso fumo scuro sprigionatosi dalla barricata) si è concentrata su diverse auto in sosta, trascinate in mezzo al corso e incendiate o, comunque, danneggiate (sono state distrutte ben 24 autovetture e un ciclomotore), su un negozio denominato AN POINT, adibito a centro informativo di Alleanza Nazionale, dato alle fiamme (l'incendio si propagava anche all'esterno dell'immobile danneggiando tutta la facciata prospiciente e gli infissi di tutti e 4 i piani), su un edicola, colpita da una bomba carta ed incendiata, su un bancomat del Banco di Sicilia (sono stati danneggiati e resi inutilizzabili la tastiera e il monitor – cfr. denuncia in atti) e su molti altri esercizi commerciali, di cui sono state danneggiate le vetrine o le insegne con sassi e spranghe.

In alcuni casi, il danneggiamento degli esercizi commerciali è avvenuto mentre all'interno si trovavano i clienti.

Nella denuncia presentata il 13.3.2006 dal titolare del ristorante *Da Oscar*, sito in via L. Palazzi 4, si legge: *".....durante la manifestazione...due dei manifestanti con passamontagna e con un estintore di colore rosso, picchiavano sulla saracinesca del ristorante, piegandola verso l'interno, con l'intento di frantumare la vetrina senza riuscirci e scappavano immediatamente. Subito uscivo dal ristorante per controllare i danni e nel frattempo giungeva un altro giovane dell'altezza di circa cm. 180, con passamontagna e guanti, che mi diceva di andare dentro, subito ho notato che stava per lanciare una bottiglia molotov contro il ristorante, mi dava del fascista di merda e lanciava la molotov contro la saracinesca, colpendo il centro della stessa, danneggiandola con un principio di incendio, che unitamente ai miei dipendenti sono riuscito a spegnere con un estintore. Preciso che il tutto è avvenuto mentre il ristorante era aperto con le saracinesche abbassate e circa 15 clienti all'interno".*

In altri casi, i clienti erano stati fatti allontanare passando dall'uscita di sicurezza e, solo grazie a tale accorgimento, non hanno subito danni (cfr. denuncia responsabile Mc Donalds).

Adirittura, è stata fatta razzia degli oggetti di bigiotteria esposti sul corso da alcuni ambulanti extracomunitari (cfr. tra le altre la denuncia del cittadino del Bangladesh, Miah Shobug: *"...In data odierna alle ore 12,30 un gruppo di manifestanti con il volto travisato da una sciarpa e muniti di sbarre di ferro, dopo avere buttato a terra la mia bancarella si impossessavano di tutta la merce che vi avevo esposto. Si trattava di numerose collane, bracciali, orecchini, sciarpe, cappelli e borse, il tutto del valore complessivo di € 17000,00. I manifestanti ...con le sbarre che avevano con sé infrangevano altresì il vetro lato passeggeri dell'autocarro Fiat Ducato ed ammaccavano il portellone posteriore del ciclomotore Piaggio ...di mia proprietà").*

Ancora significative sono le immagini riprese alla fine degli scontri, quando l'area principalmente interessata (in sostanza, il tratto tra via Panfilo Castali e via Palazzi) era stata delimitata per i rilievi del caso e la folla era ai margini: si

vedono carcasse ancora fumanti di auto bruciate, suppellettili dell'arredo urbano distrutte, sassi, bulloni e detriti di ogni genere sparsi ovunque, la pavimentazione stradale in più punti abrasa e bruciata (quel tratto di arteria è stato interamente riasfaltato, con una spesa, per il Comune, di € 4380,00).

Va ancora detto che durante e dopo gli scontri, alcune linee tranviarie sono state interrotte o deviate e che il traffico della zona è rimasto sconvolto per l'intero pomeriggio.

Né è corretto sostenere che non c'è stata lesione dell'ordine pubblico dal momento che le forze dell'ordine non hanno ritenuto di dover intervenire per impedire la "contromanifestazione" (il che confermerebbe il fatto che non vi erano elementi per prevedere che la manifestazione fosse preordinata alla devastazione) e sono sempre riuscite a mantenere sotto controllo la situazione, vincendo, quando hanno voluto, la tenue resistenza opposta dalla barricata.

In realtà, le forze dell'ordine hanno correttamente monitorato, durante tutta la mattinata, la situazione, riuscendo in un primo tempo a mantenerla effettivamente sotto controllo; quando poi la manifestazione è degenerata, le immagini testimoniano in modo quanto mai eloquente che, sia pure per un breve tempo ed in uno spazio limitato, l'Autorità non ha più avuto il controllo dell'ordine pubblico, riuscendo a ripristinarlo solo in un secondo momento.

A tale riguardo, sono estremamente significative le immagini dei filmati in atti, dai quali si ricava che la prima "carica" dei Carabinieri e della Polizia, attuata verso le 12,50, non ha avuto buon fine proprio per la reazione opposta dai manifestanti schierati a ridosso della barricata, da dove è stato lanciato di tutto (compresi alcuni grossi petardi) verso le forze dell'ordine, costrette a ritirarsi.

Ed è stato proprio in questo frangente ed approfittando del senso di impunità derivante dall'agire in gruppo, che, come si è visto, sono stati posti in essere plurimi episodi di danneggiamento, portati indiscriminatamente verso più obiettivi, da persone che in quel momento, proprio grazie alla barricata e al fumo che da essa si alzava, avevano il controllo esclusivo di quel pezzo di territorio cittadino.

Non a caso, la seconda "carica", attuata verso le 13,10, ha avuto buon esito in quanto, nel frattempo, la maggior parte dei manifestanti era indietreggiata verso viale Tunisia, lasciando la barricata in fiamme e, nel tratto di corso Buenos Aires compreso tra via Panfilo Castaldi e via Palazzi (una settantina di metri in tutto), ben cinque autovetture in fiamme, dalle quali si alzavano dense volute di fumo scuro (cfr. filmati di Telelombardia e della Rai).

Già a partire dalla 13,00, infatti, buona parte dei manifestanti era indietreggiata verso l'incrocio con via Palazzi, lasciando, tra sé e la barricata, alcune auto in fiamme; solo qualche manifestante avanzava di tanto in tanto verso la barricata per tenere a distanza le forze dell'ordine, lanciando oggetti vari (l'immagine si coglie con buona panoramica nelle foto 104 e ss. dell'agenzia Omni e nella foto MCS 198 dell'agenzia Fotogramma).

Quanto poi al rilievo che il tutto sarebbe accaduto tra passanti incuriositi, va osservato che dai filmati in atti emerge che ad una iniziale "curiosità" di coloro che si trovavano sui marciapiedi, protrattasi fintanto che i manifestanti hanno predisposto la barricata (durante quella fase di calma irrealistica, di cui ha parlato l'avv. Mazzali nei suoi motivi, che ha preceduto gli scontri) è ben presto subentrata, quando è cominciato il lancio di oggetti verso le forze dell'ordine, una evidente preoccupazione, confermata dal fatto che la maggior parte dei "curiosi" osservava la scena "allungando il collo" dal marciapiede all'altezza dello schieramento dei CC e della Polizia, mentre solo alcuni fotoreporter si avventuravano allo scoperto.

Chè poi, nella fase cruciale degli scontri, si assiste, in alcuni casi, addirittura ad un vero e proprio fuggi fuggi di passanti, come, ad esempio, nel caso del filmato che riprende, come vedremo, il Pengue, all'altezza di viale Tunisia.

Per quanto riguarda la circolazione dei mezzi pubblici in zona, si è già avuto modo di evidenziare il fatto che alcune linee tranviarie sono state interrotte o deviate e che il traffico della zona è rimasto a lungo sconvolto. Più in particolare, quattro linee tranviarie hanno subito deviazioni o limitazioni di percorso (nn. 11, 29, 30 e 9) per una durata complessiva di 1720 minuti (cfr. prospetto ATM in atti).

Del resto, che la condotta dei manifestanti sia stata intesa proprio come concreta messa in pericolo dell'ordine pubblico dalla cittadinanza, trova conferma anche dall'esame degli articoli pubblicati dalla stampa locale nei giorni successivi.

Come è agevole rilevare infatti dal sito Internet (liberamente consultabile), il Corriere della Sera del 12.3.2006, in un articolo dal titolo "**Guerriglia a Milano, paura e rabbia**", bene fotografa la situazione, evidenziando che "*il centro di Milano si è trasformato in un campo di battaglia*", che i militanti dei centri sociali "*hanno scatenato una vera e propria guerriglia urbana durata oltre un'ora, mettendo a ferro e fuoco la zona tra corso Buenos Aires e piazza Oberdan*", "*che la folla inferocita...cerca di linciare alcuni dei manifestanti*" arrestati da Polizia e Carabinieri.

Il giorno dopo, l'autorevole quotidiano ancora torna sui fatti del giorno prima con articoli dal titolo emblematico: "*Paura e danni*", "*Barricate a Milano*", "*Mezzogiorno di guerriglia*".

Il commentatore della Rai, giunto sul luogo degli scontri, nel servizio predisposto, parla di "*stato d'assedio*" e di "*tensione ancora alta*" a distanza di qualche ora dalla fine degli scontri (cfr. filmato Rai).

Nei giorni successivi, i commercianti di Corso Buenos Aires hanno organizzato una fiaccolata di protesta, facendo riferimento a danni per oltre 500.000 euro.

Da alcuni filmati si rileva, inoltre, che al termine degli scontri si sono recati sul posto il vicesindaco di Milano e il Presidente della Regione Lombardia, a conferma delle ripercussioni avute dalla manifestazione anche sulle istituzioni locali del paese (cfr. filmato New Press).

Ed ancora, a conferma del forte coinvolgimento emotivo della cittadinanza, sono significative alcune immagini, che riprendono un giovane, appena fermato, che, mentre viene accompagnato al cellulare, viene letteralmente aggredito dai presenti, inducendo l'operatore che stava riprendendo la scena, a parlare di vero e proprio tentativo di linciaggio (cfr. filmati Telelombardia, Rai e agenzia Fotogramma).

Né, nel qualificare i fatti per cui è processo, può essere attribuito rilievo decisivo, come sostenuto dalla difesa di alcuni appellanti, alla presunta volontà del Legislatore (tratta dai precedenti della norma), che avrebbe previsto la fattispecie di cui all'art. 419 cp con riferimento soltanto a casi di gravità estrema, legati a sconvolgimenti sociali dovuti a calamità pubbliche straordinarie (ad es. insurrezioni, atti di brigantaggio ecc.), come confermato dalla misura della sanzione, particolarmente elevata.

Orbene, l'interpretazione del messaggio legislativo deve senz'altro tener conto di un contesto complesso, del quale fanno parte anche elementi extra-testuali, come ad esempio la volontà del Legislatore, ove ricostruibile.

Peraltro, la storicità del mondo del diritto non consente di dare rilievo decisivo alla volontà soggettiva del legislatore, che si esaurisce, come tale, nel momento in cui l'atto normativo è posto, dovendo l'interprete dare rilievo agli scopi di tutela comunque assegnabili ad una data disposizione di legge, in riferimento al bene giuridico protetto (tenendo presente, ovviamente, il limite assegnato dai possibili significati del linguaggio legislativo).

Né, ancora, appare corretto sostenere che l'interpretazione proposta in questa sede violerebbe alcuni parametri costituzionali, finendosi col sanzionare con un minimo edittale particolarmente elevato condotte analoghe a quelle contemplate in altre fattispecie e punite meno gravemente. Sul punto è, infatti, agevole replicare che la pena edittale prevista dall'art. 419 cp non sembra costituire manifestazione arbitraria ed irragionevole, tenuto conto del bene giuridico protetto e dell'ampia discrezionalità spettante al Legislatore in tema di illeciti e di sanzioni.

Da ultimo, alcune difese hanno contestato la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico con riferimento al delitto di devastazione, sottolineando, tra l'altro, l'illogicità di fare ricorso ad un reato punito con un minimo edittale così elevato per realizzare quello di resistenza.

Il rilievo non può essere condiviso.

E' pacifico che l'aggravante in questione è sussistente con riferimento ai reati di cui agli artt. 4 l. 895/67 e 5 l. 152/75, pure ricompresi nel capo 1).

Ma a ben vedere, una volta sottolineata l'assoluta irrilevanza, da un punto di vista rigorosamente tecnico, delle considerazioni sviluppate con riferimento alla sproporzione delle sanzioni edittali previste tra reati fine e reato mezzo, anche la condotta di devastazione, tenuto presente ~~anche~~ il proposito più volte espresso dai manifestanti di impedire **con ogni mezzo** la manifestazione "fascista", va finalisticamente valutata nell'ottica di ostacolare l'attività delle Forze dell'Ordine in quel momento poste a presidio di Porta Venezia,

distogliendole dal compito primario loro assegnato, ovvero tenere distinti i due gruppi opposti, creando evidenti difficoltà per il controllo del territorio.

In ogni caso, stante il giudizio di prevalenza formulato dal primo giudice delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, la questione non merita ulteriore approfondimento.

Sull'elemento soggettivo e sulla prova del concorso nel reato

Come è stato recentemente messo in evidenza in alcune pronunce della S.C., l'elemento soggettivo del reato di devastazione è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce (danneggiamento) involgendo l'ordine pubblico, per cui, ai fini della sussistenza del dolo, trattandosi di reato commesso da più persone in concorso, deve ritenersi sufficiente la prova della consapevolezza di partecipare all'azione delittuosa comune (Cass. 26830/01).

Certamente, come messo in evidenza nei motivi di gravame, la semplice partecipazione ad una manifestazione per la quale gli organizzatori abbiano programmato atti dimostrativi di rilievo penale, può essere di per sé sola, per l'individuazione dell'elemento soggettivo, circostanza "neutra" ai fini della responsabilità penale (Cfr. Cass. 11878/03).

Occorre, pertanto, valutare la posizione di ciascuno degli imputati, al fine di verificare se la condotta concretamente posta in essere presenti caratteristiche tali da poter essere ritenuta espressione univoca di un contributo cosciente e volontario alla realizzazione dell'evento devastazione.

L'affermazione della penale responsabilità verrà confermata solo laddove si riterranno sussistere elementi probatori precisi, ovvero indizi univoci e concordanti atti a dimostrare la partecipazione consapevole ai fatti per cui è processo del singolo imputato.

Una prima chiave di lettura è indubbiamente costituita dalla preordinazione degli scontri.

Depongono in tal senso numerosi elementi logici, desunti dalle testimonianze raccolte e dall'esame diretto dei numerosi filmati che sono stati acquisiti, quali ad esempio:

- la provenienza dei manifestanti dai centri sociali che, in occasione di riunioni tenutesi nei giorni precedenti, avevano deliberato di impedire, con ogni mezzo, lo svolgimento della manifestazione organizzata dall'estrema Destra ed autorizzata dalle Autorità (il dato è ricavabile dai comunicati, in atti, messi su un sito Internet notoriamente riconducibile alla sinistra antagonista, che, pur non avendo veste ufficiale, riferiscono in merito all'esito delle assemblee tenutesi in alcuni centri sociali e non sono mai stati smentiti);

- la loro partecipazione alla manifestazione con accorgimenti idonei al travisamento (caschi, fazzoletti ecc.) e con strumenti atti ad offendere (bastoni, mazze, bulloni ecc.);
- il fatto che giunto all'altezza del n. 36 di Corso Buenos Aires (cioè a circa 300 metri dall'incrocio con viale Tunisia) il gruppo di persone proveniente da piazzale Lima si sia fermato per qualche istante, organizzandosi e compattandosi *"in modo da creare un vero e proprio schieramento che mi ha ricordato la testuggine romana....in questa formazione si sono mossi in direzione di Porta Venezia"* (cfr. verbale sit reso in data 16.5.2006 da Rebolini Franco, giornalista ed abitante al settimo piano del civico 36, sentito dai CC in merito ad una lettera inviata al quotidiano "La Repubblica" con la quale, in polemica con quanto riferito da un autonomo, aveva precisato che, per come da lui osservata dalla finestra di casa sua, la dinamica dei fatti dimostrava chiaramente la premeditazione dei partecipanti allo scontro);
- il fatto che all'altezza di viale Tunisia si sia staccato un gruppo più ristretto di manifestanti (una trentina, secondo l'annotazione della Questura), formato da soggetti già travisati, alcuni dei quali spingevano carrelli di un supermercato contenenti masserizie varie, poi utilizzate per formare la barricata, costituita con fioriere, cassonetti della spazzatura ed altri arredi urbani raccolti sul posto;
- la formazione stessa della barricata, effettuata in modo coordinato da più manifestanti, **in evidente attuazione di un piano preordinato**;
- il contemporaneo lancio di oggetti, razzi ed ordigni incendiari ed esplosivi (tra cui bombe carta e bottiglie molotov) all'indirizzo delle forze dell'ordine schierate all'inizio di Corso Buenos Aires;
- l'incendio appiccato dopo qualche minuto alla barricata, procurato dopo aver riversato sulle masserizie liquido infiammabile, versato da alcune taniche che i manifestanti avevano portato con sé.

Da questo momento, per via del fumo alzatosi dalla "barricata" e dalle auto nel frattempo messe in mezzo alla strada e pure incendiate, le telecamere dei numerosi fotoreporter presenti sul posto e posizionate, in linea di massima, verso piazza Oberdan, cioè all'altezza delle forze dell'ordine, non sono più riuscite a riprendere ciò che avveniva al di là della "barricata", che è rimasta presidiata da un folto gruppo di giovani travisati; solo altri operatori, che si trovavano alle spalle dei manifestanti, all'altezza di viale Tunisia, hanno ripreso ciò che avveniva nelle retrovie.

Come si è già detto, dopo la carica vittoriosa delle forze dell'ordine e il ritiro precipitoso dei manifestanti, nel tratto di strada ricompreso tra via Panfilo Castaldi e via Palazzi, dove ha operato con maggior vigore il gruppo dei giovani addossato alla barricata, si contavano ben cinque autovetture spostate verso il centro strada completamente avvolte dalle fiamme; fiamme altissime, che andavano ad interessare anche il primo piano dell'edificio, fuoriuscivano pure, particolarmente vigorose, dal negozio di A.N., che sarebbe risultato poi completamente distrutto (il negozio è ubicato quasi all'angolo con via Melzo, la prosecuzione cioè di via Palazzi); le vetrine o le insegne di alcuni esercizi

commerciali, posti in quel breve tratto di strada, presentavano evidenti danni; fioriere rotte, suppellettili dell'arredo urbano distrutte e detriti di ogni genere erano dispersi al suolo.

IMP
Ad avviso di questa Corte, proprio la contestualità di tempo e di luogo tra le condotte che hanno portato prima all'erezione della barricata e, poi, allo scempio di cui si è detto, induce a ravvisare, anche in capo a coloro che non hanno compiuto direttamente episodi violenti ma che hanno tenuto, in tale delicato frangente, determinati comportamenti (che verranno poi analizzati) la prova certa non solo della consapevolezza ma anche del proposito di contribuire a quanto stava accadendo.

Infatti, ferma l'accertata preordinazione della protesta in un primo momento attuata, è di tutta evidenza che quanto accaduto in seguito, alle spalle della barricata, in un tratto di strada ben delimitato, con manifestazioni particolarmente spettacolari e violente, non può essere sfuggito alla comprensione dei manifestanti presenti, che, permanendo nel gruppo e adottando una condotta attiva e partecipe, hanno così inteso dare il loro contributo all'azione criminosa in essere, ormai definitasi nella portata e nei precisi contorni. *ma quale contributo?!*

A questo punto, per un migliore inquadramento dei dati processuali, appare opportuno evidenziare alcuni principi di carattere generale in tema di concorso di persone nel reato, elaborati dalla prevalente e più recente giurisprudenza della S.C., particolarmente rilevanti nel valutare la fattispecie in esame, caratterizzata dal fatto che la condotta dei singoli è confluita in quella di un gruppo.

E così:

- 1 - in tema di concorso di persone nel reato non è necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso quand'anche iniziata all'insaputa del correo (cfr. Cass., Sez. I, 23.4.1982, Bonsignore; 27.1.1996, Figlia e altro; Sez. II 16.7.1992, Ortu);
- 2 - nella fattispecie plurisoggettiva, l'attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quella di altri correi, confluisce in un'azione delittuosa che va considerata unica e produce l'effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato filiale dell'evento cagionato (cfr. Cass., Sez. 1^a, 21 settembre 1990, n. 14668, Lelli; Id., Sez. 6^a, 129 aprile 1990, n. 12523, Vandero; da ultimo 41177/06);
- 3 - in base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, accolta dall'art. 110 C.P., l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o

l'agevolazione dell'opera dei concorrenti; in sostanza, quando il partecipe, per effetto della sua condotta cosciente idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, egli risponde non solo degli atti da lui compiuti, ma anche di quelli posti in essere dagli altri, convergenti nell'offesa all'interesse protetto dalla norma incriminatrice (cfr. Cass., Sez. I, 3.4.1989, Maricca; 12.1.1990, Ahmetovic; 11.9.1990, Ciancimino; 12.7.1991, Cantone; 24.7.1992, Rendina; 27.5.1994, Corsi; Sez. IV 7.7.1993, Mangani ed altri; Sez. V 31.5.1990, Rabito; 19.2.1994, Zanotti; Sez. VI 8.3.1991, Iankson; 24.8.1993, La Torre; 7.4.1994, D'Episcopo).

- 4 - ai fini della configurabilità della fattispecie di concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (cass. 24895/07).
- 5 - pur essendo sufficiente un contributo solo agevolatore e non condizionalistico, non può mancare un apporto apprezzabile e cioè non proprio insignificante (Cass. 24895/07).
- 6 - la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi, invece, in forma di cooperazione delittuosa, allorquando la medesima si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera (Sez. 1^a, 11/10/2000, ric. Moffa, riv. 217347; Sez. 1^a, 11/03/1997, ric. Perfetto, riv. 207582).
- 7 - la distinzione tra connivenza non punibile e concorso va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, il secondo può manifestarsi pure in forme che agevolino la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 6^a, 3/06/1994, ric. Campostrini, riv. 199162; Sez. 6^a, 4/12/1996, ric. Famiano, riv. 206786;).

Orbene, alla luce di tali considerazioni si può quindi ben dire, nel caso in esame, che il singolo manifestante che, pur non compiendo direttamente atti di violenza, abbia tenuto una condotta partecipe ed attiva nell'economia dell'azione complessiva del gruppo, ha finito con l'influire sulla mente e sulle condotte degli autori materiali degli atti di devastazione e incendio, rafforzando

la loro psiche e garantendo, con la sua presenza ("qualificata" nei termini che vedremo), la forza numerica e la compattezza del gruppo stesso e, quindi, in definitiva, il buon esito della protesta, nelle sue forme estreme.

Si tratta ora di individuare, in concreto, quali sono gli indizi che consentono di qualificare le condotte dei partecipanti alla manifestazione come non casuali o involontarie ma sicura espressione di un contributo cosciente e volontario alla realizzazione dell'evento devastazione.

Il materiale probatorio a disposizione è costituito, essenzialmente, dalle comunicazioni di notizia di reato in atti, dalle fotografie scattate da fotoreporter presenti sul posto e da filmati girati da alcune emittenti televisive, oltre che da personale della Polizia Scientifica.

Per ogni imputato è stato formato un fascicoletto contenente fotografie o fotogrammi estratti dai filmati, utilizzati per pervenire alla identificazione dei dimostranti e per cogliere il dettaglio dei travisamenti.

In molti casi, la valutazione del materiale fotografico, che inevitabilmente coglie solo un istante della condotta, non potrà prescindere dalla valutazione complessiva del filmato in cui si colloca.

E così, l'immagine che riprende un imputato in gruppo con altri dimostranti travisati ed armati, acquisterà un più preciso rilievo probatorio se il filmato da cui è tratta evidenzierà l'agire compatto del gruppo e il movimento coordinato di tutti i giovani che lo costituiscono.

Nella valutazione degli elementi indiziari rileva, in primo luogo, il fatto che un soggetto abbia fatto uso di caschi protettivi o di qualsiasi altro mezzo idoneo a travisare o a mascherare la persona, in modo da impedire o rendere difficoltoso il suo riconoscimento, in violazione del divieto penalmente sanzionato dall'art. 5 della legge n. 152 del 1975 (sulla tutela dell'ordine pubblico).

Si tratta di una precauzione che, nell'ottica di chi intende partecipare ad una manifestazione di protesta, colora in termini sospetti colui che l'adotta, evidenziando quantomeno la preventiva accettazione del rischio di tenere una condotta illecita.

Del resto, proprio l'esito delle indagini per cui è processo, evidenzia l'importanza strategica dell'accorgimento, ove si consideri quanto sia stato ridotto il numero di manifestanti che gli investigatori sono riusciti ad identificare, pur disponendo di numerose riprese televisive (una quarantina su un numero ben maggiore).

Del pari, in questo contesto rileva che molti soggetti siano stati ripresi, anche in momenti diversi, immediatamente a ridosso della barricata, col volto travisato e, in qualche caso, armati di bastoni o di oggetti contundenti. Infatti, per come la situazione si è andata evolvendo, la loro presenza era (o, comunque, era diventata) funzionale all'azione di coloro che stavano operando alle loro spalle, danneggiando od incendiando indiscriminatamente ciò che capitava a tiro.

D'altro canto, proprio la presenza di un ingente schieramento di forze dell'ordine al di là della barricata e la natura stessa della forma di protesta, rendeva strategicamente indispensabile assicurare la presenza numerica originaria e la

compattezza del gruppo, con l'ovvia conseguenza che ciò ha rafforzato il proposito e la determinazione delittuosa di ogni singolo componente il gruppo stesso.

Così come assumono rilievo indiziante le modalità che hanno portato all'arresto di molti degli attuali appellanti, tutti (tranne il F████████) fermati mentre fuggivano dal luogo degli scontri dopo la carica vittoriosamente portata a termine dalle forze dell'ordine.

Undici di essi (v. verb. di arresto di M████████, C████████, M████████, D████████, B████████, L████████, V████████, C████████, P████████, S████████, P████████ e L████████) facevano parte di un gruppo, composto da una ventina di persone, visto da alcuni dipendenti di un negozio staccarsi dal corpo principale della manifestazione per introdursi nel civico n.15 di Corso Buenos Ayres, proveniente dalla direzione di Porta Venezia ed inseguite dalle Forze dell'Ordine.

Le persone entrate nel civico 15 erano tutte col volto travisato e portavano in mano bastoni e sassi e, prima di accedere al cortile, sono state viste compiere ancora atti vandalici su una Porsche posteggiata di fronte al portone; uno dei manifestanti ha tenuto aperto il portone sino all'ingresso di tutti i componenti del gruppo, per poi richiuderlo.

I tre commessi hanno quindi fermato un carabiniere che passava di fronte al negozio per indicargli il fatto e, poco dopo, un nutrito gruppo di poliziotti e carabinieri ha fatto irruzione nel civico 15.

Per vincere la resistenza di quanti si trovavano all'interno i militi hanno forzato il portone, notando il gruppo di giovani che, alla loro vista, si sono liberati dei travisamenti, dei bastoni ecc. e sono poi stati arrestati.

Dal contestuale verbale di sequestro dei CC risulta che presso il citato civico n. 15 sono stati rinvenuti: manici di accetta e di scopa, scudi di protezione in plastica e legno, pietre, un chilogrammo circa di chiodi da carpentiere da cm. 1,3, un tubo metallico di cm. 23 (utilizzabile come spranga), vari "mephisto" per occultare il volto, altri oggetti e indumenti idonei al travisamento.

Il successivo verbale di sequestro redatto dalla DIGOS di Milano, concernente altri oggetti rinvenuti in C.so Buenos Aires n.15 in occasione di un successivo controllo, elenca, tra gli oggetti, bastoni e mazze, caschi, un coltello a scatto e due passamontagna.

Quattro degli appellanti (P████████, C████████, B████████ e V████████) sono stati tratti in arresto e fermati nelle immediate vicinanze, perché inseguiti subito dopo il fuggi fuggi conseguente alla carica vittoriosa operata dalle forze dell'ordine.

D████████ ed A████████ sono stati, invece, arrestati a distanza di circa un'ora dai disordini e a circa 700 metri dal luogo degli scontri, su segnalazione di alcuni cittadini che gli operanti non sono riusciti ad identificare.

F████████ V████████, infine, è stato arrestato nei giorni successivi, quando è stato identificato da funzionari della Digos di ██████████ tra i partecipanti alla manifestazione, esaminando il numeroso materiale fotografico raccolto.

E' appena il caso di ricordare, infine, che per molti degli appellanti acquista forte significato indiziario il dato desunto congiuntamente dall'esame delle fotografie in atti, che ne attestano la presenza sin dai primi momenti degli scontri, e dei verbali di arresto, che ne testimoniano il permanere sul luogo sino a quando la seconda carica operata dalle forze dell'ordine ha posto termine all'attività devastatrice.

Sull'attenuante di cui all'art. 116 C.P.

Le considerazioni svolte sul punto dalle difese di alcuni appellanti, e sopra esposte (pag. 21), non possono essere condivise, in quanto l'attenuante in parola non si attaglia al caso in esame.

L'applicazione dell'articolo 116 c.p. postula l'esistenza di tre requisiti: l'adesione dell'agente a un reato concorsualmente voluto, la commissione, da parte di altro concorrente, di un reato diverso o più grave e l'esistenza di un nesso causale, anche psicologico, fra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto e il diverso o più grave reato poi commesso da altro concorrente, che deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, **senza, peraltro, che l'agente abbia effettivamente previsto o ne abbia accettato il rischio, nel qual caso vi sarebbe ordinario concorso ex articolo 110 c.p.** (da ultimo Cass. 10995/07).

Orbene, nella specie, come si è visto, si è addirittura andati ben oltre l'accettazione del rischio di un reato eventualmente diverso da quello originariamente concordato, posto che si è ritenuto provata (sulla base degli elementi che verranno di volta in volta messi in evidenza) che vi sia stata, quantomeno, la piena e consapevole adesione allo sviluppo che l'azione delittuosa stava assumendo.

Sull'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cp

L'assunto difensivo, già ~~in~~ illustrato (pag. 21), non può essere condiviso.

La fattispecie descritta nell'art. 62 n. 1 c.p. ha due elementi costitutivi: l'uno di carattere soggettivo, che consiste nell'intenzione dell'agente di rimuovere con il proprio comportamento una situazione ritenuta di fatto immorale o antisociale (il motivo, inteso come causa psichica della condotta di per sé illecita posta in essere); l'altro, di carattere oggettivo, nel senso che il movente deve essere riconosciuto dalla generalità dei consociati come conforme ai costumi morali o sociali che corrispondono alle finalità della comunità organizzata in un determinato momento storico.

Orbene, proprio per tale ragione si è più volte osservato che le motivazioni politiche ispiratrici di comportamenti criminosi non possono venire di per sé in considerazione al fini dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio.

La ragione, si è osservato, è di tutta evidenza, in quanto diversamente ragionando, le più disparate motivazioni – facenti capo agli innumerevoli orientamenti politici che possono essere presenti nel corpo sociale (compresi

quelli contrari allo spirito della Costituzione e che propagandano ad es. la lotta armata) – dovrebbero essere meritevoli di trattamento sanzionatorio attenuato (cfr. da ultimo Cass.21065/06).

Ma, nel caso in esame, ad avviso di questa Corte, l'attenuante in parola non può essere riconosciuta anche per un'altra ragione.

Infatti, se pur l'art. 62 n. 1 cod. pen. non richiede il requisito della proporzione tra il motivo di particolare valore morale o sociale e la condotta posta in essere costituente delitto, l'aggettivo "particolare" usato dal legislatore nel configurare l'attenuante in questione indica che i motivi per i quali l'imputato ha agito devono avere un rilievo comparabile con la gravità del reato perpetrato (Cass. 1715/95 – 23114/03).

Più in particolare, si è osservato che per l'applicabilità dell'attenuante in esame la legge richiede non soltanto lo scopo di perseguire un fine socialmente utile, ma esige, inoltre, che l'azione, nel proiettarsi nel mondo esterno, non si risolva in un mezzo per creare disordine e per sovvertire l'ordine e la disciplina, con modalità di brutale violenza ai danni di persone e cose, essendo simili manifestazioni antitetiche con i principi di alto contenuto morale e sociale, richiesti appunto dall'art. 62 n 1 cod pen. (Cass. 4076/1973).

La circostanza rileva particolarmente nel caso di specie, posto che la gravità della condotta criminosa posta in essere, già di per sé connotata da brutale violenza e per ciò stesso sproporzionata al fine dichiaratamente perseguito dai manifestanti, appare del tutto ingiustificata tenendo conto che le istituzioni a ciò delegate erano, quel giorno, attivamente presenti al fine di reprimere, con le forme proprie di uno Stato democratico, eventuali degenerazioni da parte dei manifestanti "autorizzati" (la circostanza trova oggettiva conferma nel procedimento penale promosso nei confronti di alcuni manifestanti di destra, imputati del delitto di cui all'art. 5 l. 645/52 per aver compiuto, proprio quel giorno, manifestazioni usuali del disciolto partito fascista quali il c.d. "saluto romano", cori di stampa fascista, accompagnati da tradizionali slogan fascisti, come risulta dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a carico di Riccioni Carlo).

LE SINGOLE POSIZIONI

F. [REDACTED] V. [REDACTED]

Il F. [REDACTED] è l'unico appellante che non è stato tratto in arresto il giorno degli scontri ma successivamente, a distanza di circa un mese (ord. c.c. 14.4.2006), quando, esaminando le immagini fotografiche relative agli incidenti, alcuni funzionari della Questura di [REDACTED] lo hanno riconosciuto tra i giovani raffigurati davanti alla barricata data alle fiamme, insieme a V. [REDACTED] N. [REDACTED]

MOTIVI DI GRAVAME

Dopo aver svolto alcune considerazioni di carattere generale in merito alla qualificazione giuridica dei fatti e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cp, già affrontate nelle pagine precedenti, la difesa, con riferimento specifico alla figura dell'appellante, osserva innanzitutto che dalle stesse annotazioni della Digos di [redacted] non si riesce bene a capire sulla base di quali elementi l'imputato sia stato riconosciuto e, cioè, se perché già fisicamente noto ai funzionari (di ciò non si fa però cenno nella successiva nota del 23.3.2006) ovvero per la comparazione con altre foto dell'indagato, ovvero dell'abbigliamento indossato dallo stesso in occasione degli scontri, mentre è certo che non vi è alcun riferimento a dati comparativi fisionomici.

Non vi è in ogni caso prova né dell'elemento soggettivo proprio del reato contestato né del contributo causale che l'imputato avrebbe dato.

Non vi è poi alcun riscontro probatorio in ordine alla (asserita) partecipazione del F. [redacted] ai (pretesi) atti del gruppo del quale avrebbe fatto parte, tanto più che le foto, come si rileva dall'orologio stradale raffigurato in alcune di esse, ritrarrebbero l'imputato alle ore 12,40, quando cioè non erano ancora iniziati gli episodi descritti nel capo di imputazione, cominciati solo dopo il lancio del "razzo" che avrebbe colpito lo scudo di un rappresentante delle forze dell'ordine, avvenuto pacificamente solo alle 12,50.

Da ultimo, la difesa chiede, quantomeno, la restituzione del computer portatile e del lettore di floppy drive in sequestro, strumenti di lavoro dell'imputato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto alla individuazione dell'imputato è utile ripercorrere l'iter investigativo che ha portato alla sua individuazione.

In data 16.3.2006 il Nucleo Informativo del Comando CC di Milano riferiva all'A.G. milanese di avere individuato, visionando un supporto magnetico contenente fotogrammi dell'agenzia fotografica Tam Tam, tra gli altri manifestanti, tale F. [redacted] V. [redacted], residente a [redacted].

Veniva quindi coinvolta nelle indagini la Digos di quella città; all'esito degli accertamenti disposti l'Ispettore Capo D'Angelo Francesco e il Vice Ispettore Vincenzo Giordanelli riferivano, con nota del 23.3.2006, di avere "riconosciuto, tra i facinorosi che si sono resi responsabili delle gravi intemperanze, F. [redacted] V. [redacted] [redacted] qui residente in questa [redacted] Pregiudicato, è referente torinese del movimento politico di estrema sinistra denominato "C.A.R.-C. - Comitato di appoggio per la resistenza del Comunismo".

Nessun dubbio, quindi, ad avviso di questa Corte, che con tale annotazione i due funzionari abbiano inteso riferire che l'allora indagato era persona nota all'ufficio, conosciuto personalmente da essi operanti.

Del resto, fra gli atti allegati all'annotazione della Digos sono presenti le immagini nitidissime del F. [redacted], a volto scoperto, che danno inquivocabilmente ragione del fatto che quella effettuata dagli agenti della Digos è stata un'individuazione per conoscenza diretta, non frutto di una valutazione comparativa tra dati.

Ed in tal senso depone anche l'iter processuale che ha caratterizzato la sorte dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare nei confronti del F. [REDACTED].

Il Tribunale del Riesame con decisione del 10.5.2006 ha annullato tale ordinanza, proprio in considerazione del fatto che la nota della Digos di [REDACTED] del 23.3.06 non chiariva sulla base di quali elementi l'imputato era stato riconosciuto.

La Cassazione, con provvedimento 10.10.2006 su ricorso di P.M., ha annullato tale ordinanza sulla base del rilievo che il Tribunale, "oltre a non considerare la circostanza che dalla annotazione della Digos si desume che gli operanti avevano diretta conoscenza dell'indagato", non aveva operato una valutazione complessiva degli elementi probatori acquisiti e, in particolare, della precedente annotazione del 17.3.06 né del verbale di individuazione del giorno prima.

Da ultimo, è appena il caso di rilevare che l'imputato, che nel corso del primo interrogatorio successivo all'arresto del 29.4.2006, si era avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a dichiarare spontaneamente: "Nego l'addebito", solo in sede di Riesame ha dichiarato di non riconoscersi nelle foto e che le fotografie che lo ritraggono a viso scoperto hanno consentito anche a questa Corte di verificare la bontà dell'identificazione.

Le foto che si riferiscono al F. [REDACTED] sono 8; in alcune (3) l'appellante è ripreso a volto scoperto e in altre con il volto parzialmente travisato da un fazzoletto rosso intorno alla bocca, in altre mentre è intento a realizzare, unitamente ad altre persone, una barricata con diversi oggetti dell'arredo urbano, in altre ancora a ridosso della stessa barricata unitamente ad altri giovani travisati ed armati di bastoni e spranghe, in un'altra mentre stringe due bastoni di legno di grosso diametro coadiuvato da altra persona.

Va, quindi, pienamente condivisa la considerazione svolta dal primo giudice, secondo la quale dal complesso delle fotografie si ricava la prova della certa partecipazione del F. [REDACTED] al gruppo che ha posto in essere gli atti di devastazione descritti nell'imputazione.

Nella specie, la condotta tenuta dall'imputato, come è agevole ricavare dall'esame delle fotografie (ed ancora meglio, dagli stessi fotogrammi riportati su CD, molto più nitidi e precisi nei dettagli), è quella, valutata alla luce dei criteri di carattere generale ricordati nella parte generale, di una partecipazione attiva e consapevole, protrattasi nel tempo, come testimoniato dalla foto della cartella Tam-Tam CT012, che lo ritrae, travisato con il fazzoletto rosso, tra i manifestanti, per lo più armati, non solo all'inizio degli scontri, ovvero alle 12,40, ma ancora alle ore 13,05, come si evince dall'orologio stradale alle sue spalle, nei pressi di un'autovettura in fiamme, quando quindi gli atti di devastazioni erano ormai in pieno svolgimento.

Da ultimo, va rilevato che il computer risulta essere già stato restituito all'imputato in data 7.10.2006; il provvedimento di dissequestro richiesto dalla difesa deve essere, quindi, limitato al solo floppy drive.

P. [REDACTED] D. [REDACTED]

Si rileva dall'annotazione di servizio in data 11 marzo 2006, a firma del Sovr. Antonio Nesta e dell'Ag. Gianfranco Alvino, del III Reparto Mobile DIGOS Milano, che il P. [REDACTED] è stato arrestato insieme a C. [REDACTED] L. [REDACTED], in quanto

era stato osservato nell'atto di dare alle fiamme veicoli privati e di danneggiare esercizi commerciali lungo la pubblica via; il giovane era stato inseguito dagli operanti e nel corso dell'inseguimento era stato visto nell'atto di sbarazzarsi, poco prima di essere bloccato, di uno zaino di colore rosso, contenente pietre del tipo in uso su massicciate ferroviarie e indumenti idonei al travisamento, nonché un casco con visiera (oggetti sequestrati).

All'atto dell'arresto il P. [redacted] aveva reagito con azione violenta, atta a contrastare l'attività degli operanti.

Nel corso dell'interrogatorio dinanzi al GIP in data 14.3.2006 il P. [redacted] ha negato l'addebito, in particolare la resistenza: *"mi sono buttato in terra spaventato"*; ha riferito a sé il possesso dello zaino rosso affermando, alla contestazione se contenesse all'interno oggetti per il travisamento, che *"non vi erano indumenti nello zaino"*.

Il giudice di primo grado ne ha affermato la penale responsabilità osservando che dall'esame delle fotografie e dei filmati a lui relativi, l'imputato risulta essere stato uno dei più attivi tra i partecipanti agli scontri, avendo fornito un contributo pieno ed essenziale alla realizzazione dei delitti contestati, come confermato dal rinvenimento in suo possesso dello zaino rosso, ben visibile in alcune foto che lo ritraggono, con all'interno numerose pietre.

Da ultimo, la responsabilità dell'imputato con riferimento al delitto di resistenza, risulta attestata, secondo il primo giudice, dall'annotazione del sovrintendente Nesta e dell'agente Alvino, che descrivono la condotta posta in essere dall'attuale appellante per impedire che la Polizia lo arrestasse per i fatti commessi.

MOTIVI DI GRAVAME

Con specifico riferimento alla posizione dell'appellante, i suoi difensori, oltre che le questioni di carattere generale già esaminate, hanno dedotto quanto segue.

Avv. Mazzali.

Il difensore sottolinea, in primo luogo, che non vi è motivazione alcuna in relazione al problema della identificazione dell'appellante.

Sulla base della stessa annotazione di servizio relativa a P. [redacted] sono state archiviate le posizioni di altri coindagati, del tutto simili.

In ogni caso, il giudice valorizza come elementi di prova in relazione al reato di devastazione, semplici condotte che, al più, sarebbero astrattamente compatibili con il reato di resistenza a PP.UU.

Da ultimo, in estremo subordine, il difensore chiede di contenere nel minimo l'aumento di pena determinato ex art. 81 cpv cp.

Avv. Vanni.

La difesa ridimensiona la portata degli eventi di quell'11 marzo: delle 25 auto che risultano essere state danneggiate durante i 40 minuti di scontri solo 9 sono riferibili all'opera degli "antagonisti", mentre le altre sono state danneggiate in vie laterali da soggetti che hanno agito anche a centinaia di metri da piazza Oberdan.

La maggior parte dei danneggiamenti arrecati agli esercizi commerciali sono opera di pochi individui isolati; nessuno dei manifestanti poteva sapere, prima di

incontrare il cordone di Polizia schierato in Piazza Oberdan, che il corteo che si dirigeva verso il centro sarebbe stato fermato all'altezza proprio di esercizi "simbolici", quali il punto elettorale di AN e il Mc Donald's.

Gli oggetti sequestrati al P. [redacted] erano anche di difesa e dovevano servire per l'eventualità di uno scontro con manifestanti di parte avversa. Il fatto che lo zaino fosse pieno di pietre, sta a significare che, di fatto, l'imputato ne ha lanciate ben poche durante gli scontri.

Né rilevano i comunicati diffusi via Internet, dai quali si rileva soltanto che l'intento dichiarato della manifestazione era quello di impedire il corteo dei neofascisti, non certo di danneggiare automobili, arredi urbani ed esercizi commerciali, men che meno scontrarsi con le forze dell'ordine: chi ha aderito a quella manifestazione lo ha fatto solo per quel fine dichiarato. Nessuna preordinazione è, quindi, deducibile da quei comunicati, tanto è vero che neppure le forze dell'ordine si sono insospettiti.

A conferma che nulla era preordinato, sta il fatto che l'imputato, [redacted], è fuggito andando proprio nella direzione del commissariato di via Cadamosto: se avesse fatto parte di un gruppo organizzato ben altra sarebbe stata la via di fuga.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto alla individuazione dell'appellante, è appena il caso di osservare che tale operazione, nella specie, è stata particolarmente agevole, posto che all'atto dell'arresto sono stati sequestrati al P. [redacted] un casco nero, parzialmente rivestito con del nastro adesivo azzurro ed uno zaino di colore rosso e nero, oggetti che combinati insieme hanno consentito agli investigatori di estrapolare, dal cospicuo materiale fotografico raccolto, le immagini che lo ritraggono, presente tra i manifestanti e particolarmente attivo tra coloro che si adoperano per preparare la barricata.

Quanto alle modalità dell'arresto, va precisato che, come si rileva dalla nota 11.3.2006, l'appellante faceva parte di un gruppo di un centinaio di persone travisate, alcuni con scudi, bastoni e sassi, in fuga da Corso Buenos Ayres lungo via Cadamosto (in merito al fatto specifico che il gruppo stesse scappando dalla zona degli incidenti cfr. dichiarazioni ex art. 351 cpp del 24.3.2006 dell'agente Nesta).

Il P. [redacted] è stato inseguito e, insieme al C. [redacted], raggiunto dal Sovrintendente Capo Antonio Nesta e dall'agente Gianfranco Alvino, all'altezza del civico 5 della via Morgagni; l'appellante, che portava il casco, con l'evidente intenzione di liberarsene e fuggire, gettava per terra lo zaino di cui si è detto, contenente moltissime pietre del tipo in uso su massicciate ferroviarie; entrambi i giovani si divincolavano violentemente cercando di sottrarsi all'arresto e soltanto a fatica sono stati immobilizzati.

La documentazione fotografica (cfr. cartelletta predisposta dalla Digos) mostra il P. [redacted] ritratto in prima fila, totalmente travisato proprio dietro la barricata data in fiamme (foto 52 e 53); nelle foto 54, 55 e 57 il medesimo è ritratto in mezzo ad un gruppo di facinorosi tutti travisati; nelle foto 56 e 57 è ben visibile la protezione che indossa alla mano destra mentre è in movimento nei pressi

dell'uscita della metropolitana insieme ad altri soggetti travisati, uno dei quali indossa una maschera antigas.

Nelle immagini video della P.S. il P. [REDACTED] è ripreso mentre opera nel settore più avanzato dei manifestanti, concorre alla preparazione della barricata e lancia ripetutamente sassi contro le Forze dell'Ordine (cfr. annotazione 22.3.2006).

Si tratta, quindi, di una presenza sul posto particolarmente attiva e qualificata, di univoco significato se valutata alla luce degli elementi esposti nella parte generale, da tenere presente come chiave di lettura del materiale probatorio.

Presenza, per di più, protrattasi per tutta la durata degli scontri, come confermato dalla fuga dell'appellante solo dopo l'effettuazione della seconda carica da parte delle forze dell'ordine; inoltre, sia i filmati che le fotografie provano la costante presenza dell'imputato sul luogo degli scontri, sempre attivo ed in prima fila, quantomeno alle ore 12,40, alle 12,45 e alle 12,50 (l'orario è indicato dagli orologi stradali inquadrati nelle fotografie nn. 52, 55 e 56).

Né ha pregio il rilievo che il C. [REDACTED], all'esito del giudizio di primo grado, è stato assolto ex art. 530 cpv cp, posto che la pronuncia assolutoria, a conferma del rigore logico seguito dal primo giudice, è derivata dal fatto che *"non sono state allegare agli atti foto o filmati che ritraggano l'imputato armato, ovvero nell'atto di compiere gesti violenti o all'interno dei gruppi di facinorosi...."* mentre la sola prova della partecipazione dell'imputato alla manifestazione non basta *"...a fondare , con la dovuta certezza, un giudizio di responsabilità per i precisi e gravi fatti addebitatigli"* (cfr. sentenza 1° grado p. 26).

La direzione di fuga dell'appellante, d'altro canto, costituisce un elemento di valutazione del tutto neutro, ove si consideri che è avvenuta nel contesto di un gruppo molto numeroso e sotto la pressione delle forze dell'ordine, che confluivano da direzioni opposte e che possono averne condizionato il percorso.

Quanto al delitto di resistenza a PP.U. , dal verbale di arresto in atti si rileva che il P. [REDACTED] *"nel momento in cui veniva fermato...reagiva con violenza per sottrarsi all'arresto e solo a fatica si riusciva a vincere la sua resistenza riuscendo ad immobilizzarlo"*. Orbene, per giurisprudenza assolutamente costante della S.C. anche il semplice atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria configura violenza ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e non mera resistenza passiva quando non costituisce una sorta di reazione spontanea ed istintiva alla costrizione operata dal pubblico ufficiale ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (da ultimo Cass. 35125/03).

Le altre considerazioni svolte dall'avv. Vanni attengono più precisamente alla qualificazione giuridica del fatto sub 1) ovvero al problema della prova del concorso, già esaminate nella parte generale, alla quale si rimanda.

Con specifico riferimento agli elementi in fatto indicati sul punto dalla difesa del P. [REDACTED] va comunque precisato che, esaminando le denunce in atti, si rileva

che se "soltanto" una decina delle macchine danneggiate era stata parcheggiata proprio nella zona calda di Corso Buenos Aires (tra via Palazzi e via Panfilo Castaldi), almeno altre sei o sette erano state lasciate dai loro proprietari nelle immediate vicinanze (e cioè in via Palazzi, in via Omboni o in via Melzo, in prossimità del tratto di strada che si immette sul corso Buenos Aires).

Da ultimo, quanto al profilo sanzionatorio, la pena base per il delitto più grave è stata determinata avendo riguardo al minimo edittale, la diminuzione per le attenuanti generiche è stata operata nella massima estensione e gli aumenti di pena per i reati in continuazione sono stati contenuti in termini assolutamente modesti, avuto riguardo alla gravità dei fatti.

B. M.

La difesa ha negato la partecipazione del B. ai fatti in osservazione.

L'appellante è stato tratto in arresto dopo un inseguimento ad opera della Polizia di Stato.

In particolare, gli agenti riferiscono di aver inseguito, al termine della carica delle Forze di Polizia, tre giovani con il volto travisato e con in mano delle pietre, che, durante la corsa, avevano danneggiato le vetrine del negozio Nike (di Corso Buenos Aires angolo viale Regina Giovanna) e di seguito, invece di continuare la corsa con il gruppo in direzione di Piazza Lavater, si erano allontanati dal corteo, proseguendo lungo via Pancaldo. Uno dei tre, poi identificato nel B. si era distaccato dagli altri e, varcando il cancello pedonale dello stabile di via Pancaldo 3, era entrato nel cortile interno, accovacciandosi tra alcune auto in sosta. Dopo un po' il predetto si era alzato; uscito dallo stabile, era stato seguito dagli agenti sino all'altezza del Commissariato Città Studi, ove era stato tratto in arresto.

Gli agenti hanno rinvenuto nel cortile di via Pancaldo 3, tra le auto in sosta presso le quali si era accovacciato il B., un paio di guanti da giardinaggio di colore bianco e due sassi tipo "sampietrini", che in precedenza lo stesso aveva in mano, un limone ed un passamontagna di colore nero, mentre nelle tasche del suo giubbotto hanno rinvenuto il cappellino di lana, indossato nel corso della fuga.

Secondo il primo giudice, le dirette constatazioni degli agenti della Polizia di Stato sulle condotte di danneggiamento poste in essere dal B., unitamente ad altri due partecipanti agli scontri con le Forze di Polizia datsi alla fuga ed il rinvenimento di pietre ed oggetti di travisamento dei quali B. stesso si era disfatto per sfuggire all'arresto, confermano l'assunto accusatorio.

Peraltro, a tali elementi si aggiunge quanto emerge dai rilievi fotografici allegati agli atti, che ritraggono il B. in mezzo a gruppi di partecipanti agli incidenti.

Del resto, osserva ancora il primo giudice, le giustificazioni fornite dal B. circa la sua presenza sul luogo dei fatti per mera curiosità, sono decisamente smentite nel loro fondamento dalla constatazione del danneggiamento delle vetrine del negozio "Nike" di Corso Buenos Aires, dal rinvenimento dei sassi, dei quali B. si era disfatto poco dopo e dall'atteggiamento chiaramente di familiarità con gli altri partecipanti alla manifestazione, in posti in cui si vede la sola presenza di giovani travisati.

A fronte di tali univoche risultanze processuali, del tutto ininfluyente ai fini della decisione è apparsa al primo giudice l'attività difensiva svolta ex art.391 bis c.p.p., dalla quale risulta che il B. si era recato quella mattina per far pace con la propria fidanzata. Invero, i giovani F. e M. escussi dalla difesa, nulla hanno saputo dire in ordine al preciso arco temporale in osservazione, durante il quale, comunque, non si trovavano in compagnia dell'imputato.

MOTIVI DI GRAVAME

La difesa ribadisce che il B. a differenza di tutti gli altri coimputati, in data 11.3.2006, pur trovandosi a Milano, non si è recato in Corso B.A. per prendere parte alla manifestazione di cui si tratta ed è rimasto vittima di un vero e proprio errore di persona: egli, persona arrestata, non corrisponde a nessuno dei tre giovani inseguiti dalla polizia.

Tale versione è stata ribadita dall'imputato sia in sede di convalida dell'arresto che in sede di spontanee dichiarazioni, nel corso dell'udienza camerale del 10.7.2006.

L'appellante, elettricista di 34 anni, lavora a e quel fine settimana era salito a Milano per ricucire il rapporto con la fidanzata, con la quale aveva litigato per telefono la sera prima; giunto a Milano, verso mezzogiorno con indosso gli stessi abiti con cui aveva trascorso la notte precedente in discoteca con un amico (giacca e cravatta), aveva telefonato alla sua ragazza senza trovarla ed aveva allora deciso di fare una passeggiata in centro a Milano, arrivando verso le 12,30 in Corso B.A., dove aveva trovato un assembramento di gente e si era fermato a curiosare.

Le fotografie in atti confermano tale assunto, posto che ritraggono l'appellante diverse volte tra le 12,40 e le 13,05 in atteggiamento assolutamente tranquillo, a volto scoperto, addirittura in un caso intento a guardare le riviste esposte in edicola, mantenendosi sempre almeno a 100-150 metri dalla barricata e comunque lontano dalla "zona calda".

Dopo la carica della Polizia il B. come tutti gli altri si era messo a correre, spaventato, dirigendosi verso il lato opposto della zona calda ed aveva cercato dapprima riparo in un cortile di via Pancaldo, dove avevano trovato rifugio altri due giovani inseguiti dalla Polizia, ma ne era uscito subito, essendosi reso conto di essere finito in un vicolo cieco. Tornato in strada, non aveva visto alcun agente e a passo svelto si era allontanato, ma era stato fermato davanti al commissariato di Polizia di via Cadamosto, evidentemente in quanto ritenuto uno dei giovani che in precedenza era stato inseguito ed aveva trovato rifugio in via Pancaldo.

In realtà gli agenti devono aver perso di vista per un attimo i giovani che inseguivano nel momento in cui sono svoltati in via Pancaldo, entrando al civico 3, distante pochi metri dall'angolo della strada, e si sono imbattuti nell'appellante che usciva da detto androne immediatamente dopo esservi entrato, proveniente però dalla direzione opposta rispetto a quella dei giovani in fuga.

A tale riguardo, la difesa si duole che il primo giudice neppure abbia preso in esame gli accertamenti svolti dalla difesa al fine di evidenziare non certo la malafede degli operanti, bensì un possibile errore dagli stessi commesso; le

fotografie prodotte, riproducenti il cortile del civico 3 di via Pancaldo, mostrano chiaramente come dall'esterno del cancello elettrico non sia possibile vedere quel che accade in prossimità o sotto le autovetture parcheggiate all'interno.

Ad ulteriore conferma del fatto che il B. non fosse il giovane visto dagli agenti danneggiare la vetrine del negozio Nike, sta la descrizione di tale giovane fatta dal commesso del negozio, che non corrisponde affatto, per l'abbigliamento, a quello indossato dall'appellante al momento dell'arresto e che sarebbe stato in possesso di una chiave inglese, mai rinvenuta nella disponibilità dell'appellante.

La difesa svolge poi diffuse argomentazioni in merito alla errata qualificazione giuridica data ai fatti così come accaduti e, quindi, così conclude: in via principale, assoluzione dell'appellante per non avere commesso il fatto; in via subordinata, derubricazione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 635 co 2 n. 3 cp; in ogni caso il minimo della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto alle modalità dell'arresto, l'annotazione di P.G. dell'11.3.2006 e il relativo verbale in pari data evidenziano circostanze di fatto che non lasciano margini di dubbio in merito alla sicura corrispondenza dell'attuale appellante con la persona che, in fuga dalla zona degli scontri, è stata immediatamente seguita dagli operanti e notata introdursi nel cortile del civico 3 di via Pancaldo attraverso il cancello pedonale aperto.

In primo luogo, il personaggio inseguito è stato descritto in termini del tutto corrispondenti a quelli dell'imputato: vestito completamente di nero e con al capo un cappellino di lana di colore blu che il B., all'atto dell'arresto, aveva riposto in una tasca del giubbotto.

In secondo luogo, al momento dell'uscita del giovane dal cortile i 4 inseguitori si sono divisi e mentre due lo hanno seguito sino a trarlo in arresto una volta giunti in prossimità del Commissariato Città Studi, altri due "contemporaneamente" hanno fatto immediato accesso nel cortile, non rinvenendo altri soggetti ma, proprio nel punto ove il giovane inseguito era stato visto abbassarsi accanto ad un'autovettura Smart, del materiale particolarmente significativo che, a questo punto, si può con assoluta certezza, attribuire al B. Si tratta, in particolare, di un paio di guanti da giardinaggio di colore bianco, di un passamontagna, di 2 pietre tipo "sampietrini" e di 1 limone intero.

A fronte di una ricostruzione dell'operazione così precisa e particolareggiata, ben presente all'imputato nel momento in cui operava la scelta del rito abbreviato incondizionato, rinunciando così a sentire gli operanti a chiarimento, l'ipotesi alternativa proposta dal difensore attraverso la documentazione prodotta nel corso del giudizio di primo grado appare del tutto inattendibile, fondata com'è su mere supposizioni, sfornite di qualsiasi conforto probatorio.

E così, si dovrebbe "supporre", secondo il difensore che gli operanti abbiano perso di vista per un breve tratto il giovane che stavano inseguendo (ma non si vede, allora, come avrebbero potuto vederlo entrare al civico 3) e che, combinazione, siano sopraggiunti in via Cadamosto proprio nel momento in cui il B. stava uscendo dal quel cortile, ove sarebbe entrato solo per pochi secondi prima, ma proveniente dalla direzione opposta rispetto a quella tenuta dagli operanti; e così, si dovrebbe "supporre" che gli agenti non abbiano potuto

vedere cosa stava accadendo all'interno del cortile, quando invece, come si è visto, il cancello pedonale era aperto e consentiva a chiunque di accedervi.

Né rileva in senso contrario la deposizione del proprietario del negozio della Nike, che ha evidentemente denunciato un episodio del tutto diverso da quello riferito dagli operanti (grave danneggiamento della vetrina, visibile in alcune fotografie in atti, ad opera di un giovane con una chiave inglese), che hanno solo fatto riferimento ad un lancio di sassi verso tale vetrina da parte dei tre giovani mentre stavano scappando.

D'altro canto, a ben vedere, è proprio quanto verificato direttamente dagli operanti (lancio di sassi verso la vetrina di un esercizio commerciale ancora durante la fuga, disponibilità di materiale "significativo", di cui il giovane ha cercato, altrettanto significativamente, di liberarsi occultandolo sotto la Smart nel cortile dove si era rifugiato durante la fuga) che "colora" il dato emergente dalle fotografie in atti ed attribuisce univocità alla condotta dell'imputato.

Nella foto n. 1 del fascicoletto predisposto dalla Digos, l'appellante è ritratto in conversazione con giovani travisati, alcuni dei quali impugnano bastoni, e nella foto n. 2 è ancora ritratto in un gruppo di manifestanti, ugualmente travisati, nella zona calda, all'altezza di via Palazzi; il travisamento del B. [REDACTED] è infine chiaramente attestato dalla foto n. 3, nella quale indossa il berretto di lana, rinvenuto in suo possesso, in modo tale da esserne ostacolata l'identificazione.

Del resto, le fotografie in atti documentano, prima delle fuga (avvenuta comunque solo al momento della carica delle forze dell'ordine) una presenza prolungata nel tempo dell'imputato, ripreso a distanza di quindici minuti, come si desume dagli orologi stradali.

Per quanto riguarda i rilievi di carattere generale svolti dalla difesa, si rimanda a quanto già osservato in precedenza.

Da ultimo, quanto al profilo sanzionatorio, la pena base per il delitto più grave è stata determinata avendo riguardo al minimo edittale, la diminuzione per le attenuanti generiche è stata operata nella massima estensione e gli aumenti di pena per i reati in continuazione sono stati contenuti in termini assolutamente modesti, avuto riguardo alla gravità dei fatti.

A. [REDACTED] - D. [REDACTED] A. [REDACTED]

I due sono stati arrestati da agenti della Polizia di Stato innanzi ad un bar tra via Spallanzani e via Omboni, nel quale si erano rifugiati.

Dalla annotazione di P.G. in atti si ricava che gli operanti sono stati richiamati da alcune persone che, trovandosi all'incrocio tra via Omboni e via Spallanzani, avevano segnalato due giovani in fuga dalla zona degli scontri che, al fine di sottrarsi all'attenzione delle Forze di Polizia, si erano rifugiati all'interno di un bar. All'atto dell'intervento degli operanti, il D. [REDACTED] veniva osservato nel tentativo di disfarsi di una bastone della lunghezza di cm 60 con fissato all'estremità un drappo di colore rosso (operazione che la A. [REDACTED] cercava di coprire); nello zaino che l'imputato aveva con sé, sono stati rinvenuti un paio di occhialini da nuoto, un moschettone in acciaio lungo circa cm 12, una



bomboletta spray di colore rosso, un pennarello ad inchiostro indelebile di colore rosso, un segnalatore a mano con luce rossa.

La difesa ha negato la partecipazione dei due ai fatti, sia sotto il profilo del concorso materiale che sotto quello del concorso morale.

Secondo il primo giudice, la condotta riferita dagli agenti consente di ritenere provata la codetenzione in capo ai predetti imputati del bastone in parola. Inoltre, il D. [redacted] è stato trovato in possesso di oggetti (moschettone, bastone, segnalatore nautico) del tutto identici a quelli che la Polizia di Stato ha rinvenuto nello stabile di Corso Buenos Aires e che costituivano, evidentemente, l'ordinaria dotazione dei partecipanti alle attività di contrasto delle Forze di Polizia e per la commissione di atti di violenza, devastazione e incendio.

Con specifico riferimento al concorso della A. [redacted], il primo giudice ha osservato come del tutto pacifica sia stata la consensuale e deliberata partecipazione dei due, giunti espressamente da [redacted] alla "manifestazione" di Corso Buenos Aires. Comuni erano, in particolare, le motivazioni della partecipazione, indicate così dalla stessa imputata: *"ci siamo recati nel luogo indicato, al fine di impedire che dei fascisti stessero all'interno della città per manifestare idee anticostituzionali"*. E' dunque incontestabile che, così come per tanti altri partecipanti e per quanti sono stati tratti in arresto al termine delle devastazioni e delle violenze, il proposito che la A. [redacted] condivideva con D. [redacted] era quello di "impedire", proprio con il ricorso alla violenza per la quale si erano anche attrezzati, munendosi di strumenti offensivi e difensivi, la manifestazione autorizzata.

Tutto ciò fonda l'affermazione del concorso nei reati in contestazione dell'imputata, che, del resto, nulla di specifico ha addotto a propria difesa, al di là della mera negazione della commissione di atti di violenza, in ciò smentita in modo eloquente dalla dotazione offensiva di cui era munita unitamente al D. [redacted]

Anche quest'ultimo nulla ha addotto a propria difesa, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, aggiungendo, in modo generico, di non aver commesso alcun gesto di violenza.

MOTIVI DI GRAVAME

D. [redacted] sa A. [redacted]

La sentenza attribuisce immotivatamente ed illegittimamente all'imputata la codetenzione di un bastone, che neppure si sa se si sia verificata anche durante la famosa "barricata" ed attribuito, neanche con certezza, al D. [redacted] sulla base di una condotta non meglio specificata.

In realtà, la posizione della A. [redacted], che nulla deteneva, è parificabile, in assenza di video o filmati che la ritraggono, non solo a quella degli altri imputati assolti in primo grado ma addirittura a quella dei coindagati per i quale è stato emesso decreto di archiviazione.

È irrilevante anche la circostanza che la A. [redacted] provenisse da una città diversa da Milano, posto che analoga posizione aveva la M. [redacted] (posizione archiviata),

che proveniva da [REDACTED], e tale elemento non è stato ritenuto essere indiziario.

Né si deve pensare che si sia trattato di un arresto in quasi flagranza, chè in realtà i due si stavano semplicemente allontanando dai luoghi ove si erano verificati gli atti di danneggiamento, condotta ritenuta neutra per altre persone. In ogni caso, alla A [REDACTED] è stata attribuita anche la detenzione di quanto detenuto da A [REDACTED] e riposto nello zainetto e quindi non in vista (capo 8).

Difesa D [REDACTED]

Il convincimento del Gup si basa acriticamente ed esclusivamente sul verbale di arresto, laddove si parla di un "bastone" di cm 60 che il D [REDACTED] avrebbe tentato di gettar via e di alcuni oggetti rinvenuti nello zaino, che, tra l'altro, non risponde al vero essere del tutto identici ad altri rinvenuti al civico 15.

In realtà non c'è alcuna prova, né videografica né testimoniale, di una partecipazione del D [REDACTED] ad un singolo episodio di violenza, mentre il suo arresto è avvenuto dopo un'ora dagli episodi oggetto di contestazione e non dopo un inseguimento ma su segnalazione (rimasta anonima) della presenza di due persone all'interno di un bar.

Anche se il Gup non lo dice in modo esplicito, la condanna del D [REDACTED] sembra fondarsi su un concorso solo morale, mentre nella specie non sussiste alcuno degli elementi previsti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per la sussistenza di tale forma di concorso.

In via subordinata, la difesa insiste per la derubricazione del reato di devastazione in quello di danneggiamento ed incendio, per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cp e per il minimo della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello, con riferimento alla partecipazione di entrambi gli appellanti ai fatti sub 1) e 2), è fondato.

In primo luogo, va osservato che l'arresto è avvenuto verso le ore 14,00, e quindi a distanza di oltre mezz'ora (quasi 45 minuti) dal termine degli scontri, nonché a circa 700 da Corso Buenos Aires.

In secondo luogo, va rilevato che l'indicazione fornita agli operanti in merito alla presenza dei due giovani, è stata effettuata da alcune persone *"non meglio identificate e allo stato non contattabili per via della confusione, presumibilmente dipendenti del bar che si trova all'angolo tra via Omboni e via Spallanzani"* (cfr. nota 1 in calce alla annotazione 11.3.2006). Si tratta, quindi, con tutta evidenza, di un'acquisizione processuale inutilizzabile, in quanto proveniente da fonte anonima.

La circostanza rileva posto che, privata di tale dato (la difesa, per di più, ha correttamente evidenziato che dal verbale di arresto si rileva esclusivamente che i due giovani sono stati indicati come in fuga dalla zona degli scontri e non anche come autori di atti di devastazione e saccheggio, come invece ritenuto in sentenza) la circostanza della presenza dei due giovani, dopo un discreto lasso di tempo dal termine degli scontri e ad una certa distanza dai luoghi "caldi", perde quelle caratteristiche di univocità di significato attribuita dal primo giudice. E ciò tanto più rileva ove si consideri che non vi è agli atti alcun fotogramma che indichi i due attuali appellanti presenti al momento degli scontri, pur

essendo stato astrattamente agevole per gli inquirenti, una volta accertate le loro fattezze fisiche e il loro abbigliamento, individuarli tra i numerosi manifestanti.

In un contesto probatorio divenuto così incerto, non può essere attribuita valenza univoca al possesso da parte del D. [redacted] della mazza e degli altri oggetti di cui è stato trovato in possesso, che provano sicuramente la sua partecipazione alla manifestazione (circostanza mai negata) e il suo proposito di farlo "attivamente", ma non già, almeno con certezza processualmente rilevante, la condotta poi in concreto tenuta dal medesimo, al di là delle sue intenzioni originarie (le stesse considerazioni, valgono, a maggior ragione, per la A. [redacted]).

Il possesso della mazza e degli altri oggetti sequestrati durante la partecipazione alla manifestazione da parte del D. [redacted] integra, invece, il reato di cui all'art. 4 l. 110/75, dovendosi peraltro ritenere il capo 4 assorbito nel capo 9, facendo riferimento le due imputazioni al medesimo fatto.

Tenuto conto dei criteri tutti di cui all'art. 133 cp, della gravità oggettiva del fatto (si tratta del possesso di strumenti in grado di recare notevole danno, portati in una circostanza di tempo e di luogo particolarmente allarmante) e delle già concesse attenuanti generiche, stimasi equa per tale violazione la pena di mesi 4 di arresto (p.b. mesi 9 – 62 bis cp = mesi 6 – rito).

V. [redacted] V. [redacted]

Con specifico riguardo alla posizione di V. [redacted] V. [redacted], il verbale di arresto che lo riguarda evidenzia che il predetto, inseguito dalle forze dell'ordine, è stato fermato in via Broggi, angolo via Spallanzani, mentre tentava di allontanarsi dal luogo degli scontri; sottoposto a perquisizione, il V. [redacted] è stato trovato in possesso di una bomboletta contenente gas spray super paralizzante, il cui porto è vietato.

Ad avviso del primo giudice, la documentazione fotografica che riguarda l'appellante attesta in modo inconfutabile non solo l'attiva partecipazione del V. [redacted] agli atti di violenza ed alle devastazioni contestate, ma più ancora il suo essere stato, per così dire, sempre e costantemente "in prima linea", e dunque particolarmente attivo, nel contrasto alle Forze di Polizia, con modalità violente. La sua partecipazione ai fatti di violenza è del resto attestata anche dal verbale di arresto, nel quale la Polizia di Stato riferisce di averlo bloccato mentre cercava di allontanarsi con la fuga dal luogo delle devastazioni e di aver rinvenuto sulla persona una bomboletta spray super paralizzante denominata "Trilliarde".

L'imputato, del resto, nulla di specifico ha addotto a propria difesa, limitandosi a rivendicare la partecipazione alla manifestazione.

MOTIVI DI GRAVAME

L'avv. Mazzali, esposti i motivi comuni a tutti i suoi assistiti, già esaminati, osserva, con riferimento alla posizione del V. [redacted], che manca nella sentenza impugnata qualsiasi tipo di motivazione diretta a dimostrare che il soggetto

completamente travisato corrisponda alla persona dell'appellante; non è stata effettuata alcuna perizia antropometrica, mentre la comparazione tra le foto è stata fatta sulla base di capi di abbigliamento indossati dai soggetti ivi raffigurati, del tutto comuni.

In ogni caso, ciò che si rileva dalle immagini è, a tutto voler concedere, un comportamento che integrerebbe il reato di resistenza e/o violenza a pubblico ufficiale.

Nel momento delle foto i danneggiamenti neanche erano iniziati e manca qualsiasi prova della condotta tenuta successivamente dall'imputato, quando avvengono i fatti oggetto del capo di imputazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice di primo grado ha valutato le immagini che ritraggono l'attuale appellante, che mai in sede di interrogatorio ne ha contestato la riferibilità a sé, in termini del tutto condivisibili e che in questa sede vengono integralmente riproposti.

D'altro canto, non possono esservi dubbi in merito alla correttezza dell'individuazione, avvenuta, come si precisa nella nota 24.3.2006 della Questura di Milano, previa comparazione del materiale fotografico e video in possesso degli inquirenti con i dettagli di aspetto e di abbigliamento di cui ai rilievi fotosegnalatici effettuati in seguito all'arresto dell'imputato.

Riguardo al V. [REDACTED], la nota precisa che l'imputato, *"nelle circostanze in esame, indossa un giubbino o felpa di colore nero, sotto la quale è parzialmente visibile un capo bianco o comunque chiaro, pantaloni jeans di colore grigio-nero sbiadito con un particolare taglio all'altezza della coscia sinistra, passamontagna nero e occhiali."*

Nella foto 64 del fascioletto fotografico predisposto dalla Digos, il V. [REDACTED] risulta essere nella prima fila, totalmente travisato, del gruppo di persone collocate a ridosso della barricata. Ben visibile innanzi all'imputato è l'insieme delle cose radunate ed accatastate per ostacolare l'attività delle Forze di Polizia: vi sono carrelli portati via da supermercati, bidoni e cassonetti per la raccolta della spazzatura, sedie e sgabelli, cavalletti. L'imputato ha alla sua sinistra e subito dietro di sé due complici travisati ed armati di scudo protettivo; alla destra ha un secondo manifestante con nelle mani una tanica di liquido infiammabile.

Nella foto 65 V. [REDACTED] è ritratto, sempre a ridosso della barricata, mentre le cose accatastate sono avvolte dalle fiamme. Nella foto 66 è ancora a ridosso di un incendio più vivo e nella foto n. 67 fronteggia, con altri facinorosi, direttamente agenti della Polizia di Stato, dai quali è separato da un intenso fumo sprigionato dall'incendio della barricata. Nella foto n. 70 è ritratto mentre impugna un sasso. Nelle immagini video esaminate dalla Polizia di Stato (v. relazione integrativa del 24.3.2006 agli atti) V. [REDACTED] è infine ripreso nell'atto di raccogliere due sbarre di ferro prima di rientrare nel gruppo (2° operatore Sondrio 57) nonché di lanciare sassi insieme ad altri che con lui compiono le medesime azioni (operatore Sondrio 70 e Mediaset).

Orbene, la lettura delle immagini in atti, valutata alla luce dei criteri generali indicati nella parte generale, connota inequivocabilmente la presenza dell'attuale appellante sul luogo degli scontri (certamente non legata solo ai primi momenti ma protrattasi sino alla carica finale delle forze dell'ordine, come testimoniato dalle modalità del suo arresto) nei termini correttamente ritenuti dal primo giudice.

C. C.

Dalla annotazione di P.G. inerente al suo arresto, si rileva che il C. è stato fermato in via Plinio angolo via Morgagni, mentre tentava di allontanarsi dal luogo degli scontri, unitamente ad un gruppo di aderenti a vari centri sociali, che però riuscivano a darsi alla fuga. Bloccato, il giovane aveva posto in essere una violenta reazione finalizzata a contrastare l'azione del commissario Pititto che, faticosamente, riusciva ad immobilizzarlo.

Secondo il primo giudice, la documentazione fotografica acquisita attesta in modo inconfutabile, anche per il C. non solo la sua attiva partecipazione agli atti di violenza ed alle devastazioni contestate, ma più ancora il suo essere sempre e costantemente "in prima linea" e, dunque, particolarmente attivo nel contrasto alle Forze di Polizia con le modalità violente già descritte. Infatti, secondo il Gup, la prova che emerge dalle fotografie e dalla visione dei filmati, è la complessiva partecipazione del C. (travisato) in posizione particolarmente attiva nella formazione della barricata, nell'incendio delle cose accumulate e nella violenza alle Forze di Polizia. L'imputato, del resto, nulla di specifico ha addotto a propria difesa, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere.

MOTIVI DI GRAVAME

L'avv. Mazzali, esposti i motivi comuni a tutti i suoi assistiti, già esaminati, osserva, con riferimento alla posizione del C. che anche in questo caso il primo giudice non spende parola alcuna in relazione alla identificazione dell'appellante nella persona completamente travisata, ritratta nelle fotografie, che proprio perché travisata non è riconoscibile.

L'elemento di identificazione è costituito da una linguetta delle scarpe, elemento comune a molte calzature delle persone presenti alla manifestazione.

In ogni caso, la condotta della persona raffigurata nelle foto concretizzerebbe tutt'al più i reati di resistenza e/ violenza a Pubblico ufficiale.

La visione dell'intero filmato da cui è stata tratta la fotografia relativa al tram, permette di capire che in realtà il mezzo non è stato fermato ma ha potuto percorrere il suo normale tragitto.

Quanto al verbale di arresto ove il C. si sostiene avrebbe reagito nei confronti dell'operante Pititto al momento del fermo, la difesa osserva che si tratta di un verbale identico ad altri, relativi a soggetti la cui posizione è stata archiviata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Così come per il V. [redacted] anche per la posizione del C. [redacted] il giudice di primo grado ha valutato le immagini che ritraggono l'appellante, che mai in sede di interrogatorio ne ha contestato la riferibilità a sé, in termini del tutto condivisibili e che in questa sede vengono integralmente riproposti.

D'altro canto, non possono esservi dubbi in merito alla correttezza dell'individuazione, avvenuta, come si precisa nella nota 24.3.2006 della Questura di Milano, previa comparazione del materiale fotografico e video in possesso degli inquirenti con i dettagli di aspetto e di abbigliamento di cui ai rilievi fotosegnalatici effettuati in seguito all'arresto dell'imputato, già indicati nella precedente nota del 16 marzo.

Per quanto concerne il C. [redacted] in data 20.3.2006 gli inquirenti hanno proceduto al sequestro, presso la casa circondariale ove era detenuto, di un giubbotto tipo "bomber" di colore blu ed un kefia di colore bianco e nero, ben visibili nei fotogrammi in cui è stato segnalato, indumenti che, unitamente agli altri indossati, hanno consentito un'agevole e certa individuazione del soggetto. Nelle circostanze esaminate dagli inquirenti, il C. [redacted] indossa un *"giubbino tipo "bomber" di colore blu, pantaloni di colore grigio con un particolare risvolto o cucitura all'altezza delle ginocchia, "kefia" di colore bianco e nero, scarpe bicolore chiaro-scuro, casco multicolore nero-arancione-giallo-azzurro"*.

Nella foto 20 C. [redacted] è ritratto nella prima fila, totalmente travisato, nel gruppo di persone collocate a ridosso della barricata eretta. L'imputato appare circondato da numerosi facinorosi, alcuni dei quali impugnano scudi protettivi; tutti sono travisati. Nella foto n. 21 C. [redacted] è immediatamente dietro la barricata, avvolta dalle fiamme dell'incendio. Nelle foto n. 22 e 23 è raffigurato nei pressi di un'uscita della metropolitana, ubicata nei pressi della barricata, mentre impugna un sasso ed è circondato da altri facinorosi, ugualmente travisati e con in mano dei sassi.

Nella foto n. 24 circonda, con altri travisati che impugnano spranghe di ferro, un tram. Nella foto n. 25 è in prima linea tra i facinorosi collocati a ridosso della barricata ed indossa uno zaino. Nella foto n. 27 è affiancato da un complice che brandisce una spranga di ferro.

Nelle immagini video esaminate dalla Polizia di Stato (v. relazione integrativa agli atti) C. [redacted] è, infine, ripreso mentre impugna un bastone, mentre concorre alla costruzione della barricata e nell'atto di lanciare ripetutamente sassi contro le Forze di Polizia.

Orbene, la lettura complessiva delle immagini in atti (a prescindere dal significato attribuibile alla foto n. 24) valutata alla luce dei criteri generali indicati nella parte generale, connota inequivocabilmente la presenza dell'attuale appellante sul luogo degli scontri (certamente non legata solo ai primi momenti ma protrattasi sino al momento della carica finale delle forze dell'ordine, come testimoniato dalle modalità del suo arresto) nei termini correttamente ritenuti dal primo giudice.

P. [redacted] A. [redacted]

Secondo il primo giudice, i fotogrammi e le riprese televisive (Telelombardia, nota 14.3.2006 C.C. Fardin) attestano il pieno concorso dell'imputato nei drammatici fatti in contestazione.

A conferma della tesi accusatoria risultano poi, secondo il Gup, le stesse dichiarazioni del P. [REDACTED] in sede di interrogatorio di garanzia, quando, dopo aver dichiarato di avere partecipato al corteo di protesta avendone avuto notizia da internet, ha aggiunto: *"quando ho visto che sono stati rotti dei vetri di macchine in viale Tunisia, con un'altra persona che non conoscevo abbiamo cercato di bloccare delle ambulanze e ho spostato due cassonetti per impedire il passaggio delle macchine. Non pensavo che la manifestazione andasse oltre questo. A D. Dif. "...ho spostato i cassonetti perché volevo fare il 'vigilantes', impedire danni alle macchine"*.

Il fatto poi che l'imputato si sia recato sul luogo della manifestazione, riunendosi con altri per muoversi in gruppo verso il luogo degli scontri secondo un programma preventivato, la sua permanenza per un considerevole lasso temporale nei luoghi degli scontri e lo spostarsi in veri e propri "ranghi" compatti (così come osservato dalle Forze dell'Ordine e dai testi oculari) sono tutte circostanze che dimostrano la stabilità della deliberazione delittuosa sottesa alle condotte di cui sopra.

MOTIVI DI GRAVAME

La difesa svolge, in primo luogo, ampie considerazioni in merito alla qualificazione giuridica dei fatti, per le quali si rimanda a quanto, sul punto, in precedenza ampiamente osservato.

Quanto, più in particolare, alla posizione del proprio assistito, la difesa osserva che non esiste agli atti alcun elemento di prova (né foto, né testimonianza, né rapporti di P.G. né di altro genere) che consenta di attribuire all'appellante, prima ancora che fatti di devastazione, neppure un singolo atto di danneggiamento, né in corso Buenos Aires né altrove; chè, anzi, proprio l'esame della sequenza cronologica dei fotogrammi del filmato di Telelombardia offre conforto alla tesi difensiva, posto che a fronte di una complessiva durata del filmato inferiore ai 20 minuti (12.42/13.00), il periodo temporale in cui si hanno tracce visive di P. [REDACTED] è inferiore agli otto minuti.

A questo deve aggiungersi ovviamente il considerevole numero di partecipanti che, come risulta evidente dal filmato, era di molte e molte unità superiore al numero degli odierni imputati, con la ulteriore difficoltà di attribuire proprio all'appellante una qualche indiscriminata partecipazione, anche morale o di mera "contiguità", ai tanti fatti di devastazione.

Secondo la difesa, i due elementi specifici indicati a carico dell'appellante (*soggetto identificato con un bastone ed un casco recante la scritta biefte*), sono tutt'altro che decisivi, giacché risultano perfettamente compatibili anche con quanto era stato effettivamente programmato.

Infatti, risulta di tutta evidenza che in previsione di un possibile scontro di violenza-resistenza con la Polizia, l'appellante, così come altri, si fosse munito di *bastone* (in realtà si trattava di asta), mentre per quanto attiene al *casco* è sufficiente vedere le fotografie per rilevare come quel casco non fosse stato affatto indossato dal P. [REDACTED], ma semplicemente agganciato alla cintura dei

pantaloni, ove era stato riposto sin dal momento cui l'imputato aveva parcheggiato il motorino con il quale (dato pacifico !!!) in mattinata aveva raggiunto il centro Pergola.

E' poi appena il caso di rilevare che le dichiarazioni del P. [redacted] citate in sentenza risultano, prima ancora che farneticanti, del tutto illogiche, posto che risulta dal filmato prodotto dalla difesa che l'appellante ha sì fatto, come egli stesso afferma, il vigilante, ma proprio al fine di fare scorrere le ambulanze e non certo per impedirne il passaggio, anche perchè ovviamente a nessun imputato, e neppure al più autolesionista, verrebbe in mente di dichiarare ad un Giudice in sede di convalida di arresto, di essersi adoperato per "*bloccare le ambulanze di soccorso*", attività di cui peraltro non si capirebbe, francamente, neppure la finalità delittuosa. Quindi si tratta o di frettolosa verbalizzazione o di evidente stato confusionale dell'imputato in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto, quel che conta è quanto registrato dalle immagini in atti.

In conclusione, se deve essere dolo eventuale per accettata previsione di evento pur non direttamente voluto (e non commesso), è corretto parlare di responsabilità per concorso nel reato di resistenza ex art. 337 Cp, ma non certo nel reato di devastazione ex art. 419 Cp.

D'altro canto, le stesse modalità dell'arresto dell'appellante sono la miglior prova della assenza di preordinazione alcuna, posto che risulta di tutta evidenza la assoluta mancata predisposizione di un minimale "piano" di fuga.

L'imputato, infatti, risulta essersi "riparato", e con modalità del tutto accidentali nel portone del civico n. 15 della medesima C.so Buenos Aires, e quindi proprio nel luogo ove si sarebbero verificati i fatti di cui è processo.

Non può non ritenersi privo di logica, dunque, sostenere che egli fosse giunto alla manifestazione con il proposito (anche eventuale) di commettere reati (o di concorrere con altri alla loro commissione), senza che fosse stato minimamente predisposto un piano di fuga in previsione (certa) delle conseguenti ed inevitabili contro-reazioni delle forze dell'ordine.

E' del tutto probabile che coloro che, tra gli oltre 300 partecipanti alla manifestazione, si sono resi responsabili dei fatti contestati (ed al di là della loro corretta qualificazione giuridica), fossero in realtà soggetti ben diversi da quelli immediatamente e facilmente identificati ed arrestati sullo stesso luogo del fatto (nel cortile del portone del civico n. 15), e che costoro, in occasione della carica, si siano invece "riparati" in luoghi sicuri, e tali da fare perdere le proprie tracce.

In via subordinata, la difesa, si duole per l'eccessiva quantificazione della pena e per il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 116 Cp e 62 n. 1 Cp:

Da ultimo, la difesa rileva che, in ogni caso, la condanna al risarcimento, seppur generica, merita di essere annullata nella parte in cui la domanda al giudice civile, giacché non appare motivata la asserita sussistenza del *nesso eziologico* coi *lamentati danni* (pag. 48), con conseguente necessità di annullamento anche della provvisoria esecutività della somma riconosciuta al Comune di Milano, il soggetto che ebbe ad autorizzare la manifestazione della estrema

destra e ad approntare quel servizio di vigilanza che avrebbe, nella narrativa dei fatti, tenuto sotto costante osservazione i manifestanti fino all'intervento di forzato sgombero della via.

Conclusioni:

- 1) Assolvere l'imputato da tutti i reati ascritti, quantomeno ai sensi dell'art. 530 cpv Cpp
- 2) Diversamente qualificare i fatti indicati sub 1) e ritenere in eventualità la diversa ipotesi di cui agli artt. 81, 110 e 635 Cp.
- 3) Ridurre in ogni caso la pena finale inflitta previo riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 116 Cp e 62 n. 1 Cp, nonché ulteriore diminuzione dell'aumento ex art. 81 Cp di mesi otto per i fatti di cui al capo 2)
- 4) annullare le disposizioni civili di condanna e la disposta provvisoria esecutività della somma riconosciuta in favore del Comune di Milano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va ricordato, in primo luogo, che anche l'attuale appellante è stato arrestato al civico 15 di Corso Buenos Aires (il suo casco è stato rinvenuto tra quelli abbandonati in quel cortile).

Anche il P. [REDACTED], quindi, faceva parte di quel gruppo di giovani che si era staccato compatto dagli altri manifestanti perché inseguito dalla polizia e che in modo altrettanto compatto, aveva trovato rifugio all'interno dello stabile, giovandosi addirittura dell'ausilio di una persona che aveva indicato il rifugio, provvedendo a tenere aperta la porta e richiudendola al sopraggiungere delle forze dell'ordine.

Si tratta di una modalità di fuga che evidenzia, a prescindere dall'esito infausto e, per certi versi imprevedibile (va ricordato che solo la coraggiosa indicazione di alcuni testimoni ha consentito alle forze dell'ordine di venire a sapere dove i fuggitivi avevano trovato riparo), lo strettissimo collegamento del P. [REDACTED] con i manifestanti più attivi e violenti (si è già detto dell'ingente materiale rinvenuto e sequestrato al civico 15).

L'esame dei fotogrammi ha permesso di identificare il P. [REDACTED] (grazie all'abbigliamento dello stesso, rilevato a seguito dell'arresto) in una soggetto con in mano un bastone ed un casco recante la scritta Bieffe (casco poi rinvenuto dalla Digos all'interno del civico n.15).

Il video della polizia scientifica, dvd 17, lo riprende alle ore 12,25 mentre avanza lungo corso Buenos Aires, in seconda-terza fila.

Le foto dell'agenzia Emmevi nn. 858 e 869 lo riprendono alle ore 12,50 in mezzo a Corso Buenos Aires nel pieno degli scontri, col volto coperto da un cappuccio di colore nero, occhiali da vista e un bastone in mano, circondato da altri giovani pure travisati ed avvolti dal fumo di colore grigio chiaro dei fumogeni, che si vedono a terra (in particolare, nella foto 869); nelle foto nn. 817 e 821 si scorge l'appellante, sempre travisato ed armato, in mezzo ad altri manifestanti, una trentina di metri alle spalle del gruppo posto a presidiare la barricata.

In alcune sequenze tratte dal filmato di Telemobardia, si nota invece l'appellante, spostatosi in viale Tunisia, prima fare dei segni alle auto incolonnate e poi, di corsa, incappucciato e con il bastone impugnato nella mano sinistra, andare a raccogliere e spostare verso i binari del tram, con l'aiuto di un altro giovane, un cassonetto dell'immondizia semidistrutto (le immagini sfumano proprio nel momento in cui i due giovani, attraversato il tratto di viale Tunisia, sono giunti davanti al tram, reggendo, l'uno da una parte e l'altro dall'altra, il cestino dei rifiuti).

Con riferimento alla posizione del P. [REDACTED], questi elementi di per sé fortemente indiziari (nulla aggiungono le sequenze del filmato riprodotto sul dvd prodotto dalla difesa all'udienza dell'11.7.2006, tratte da riprese già in atti), trovano conforto nelle stesse dichiarazioni dell'imputato, rese in sede di convalida, già richiamate dal Gup, che sembrano proprio dare senso compiuto alla sequenza interrotta del filmato di Telemobardia, di cui si è detto.

A tale proposito sembra fuori luogo parlare di cattiva verbalizzazione, posto che l'interrogatorio è avvenuto alla presenza del difensore di fiducia avv. Mazzali e il verbale è stato sottoscritto dai presenti previa lettura dell'atto; così come non ha senso parlare di stato confusionale del P. [REDACTED], che, a domanda del difensore ha cercato di mitigare la portata pregiudizievole delle sue affermazioni, mostrando così di essersi perfettamente reso conto di quello che aveva detto, ma non le ha smentite.

D'altro canto, già la prima parte del racconto del P. [REDACTED] aveva una sua intrinseca logicità, posto che, dopo aver descritto la condotta tenuta, aveva precisato pure: *"Non pensavo che la manifestazione andasse oltre questo"*, così mostrando di avere perfettamente coscienza della condotta che si era attribuito.

Per quanto riguarda le questioni relative all'elemento soggettivo e al concorso di persone nel reato, affrontate in questa sede con specifico riferimento alla posizione del P. [REDACTED] è sufficiente richiamare quanto in precedenza già osservato in via generale, con la precisazione che, quanto alla consapevolezza dell'effettiva portata degli scontri, l'appellante era presente in modo attivo e particolarmente intraprendetene proprio nei punti caldi della manifestazione (dal filmato si rileva il fuggi fuggi preoccupato dei passanti estranei al corteo) ed ha addirittura assistito ad uno degli episodi più gravi di danneggiamento posti in essere, avendo *"visto l'assalto alla vetrina del Mc Donald da parte di persone partecipanti al corteo"* (cfr. Verbale 14.3.2006).

Con riferimento al profilo sanzionatorio, la pena base per il delitto più grave è stata determinata avendo riguardo al minimo edittale, la diminuzione per le attenuanti generiche è stata operata nella massima estensione e l'aumento di pena per i reati in continuazione è stato contenuto in termini assolutamente modesti, avuto riguardo alla gravità dei fatti.

Quanto, infine, al motivo relativo alle statuizioni civili, per giurisprudenza assolutamente costante della S.C., ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della P.C. non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un

fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia, infatti, costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (cfr. da ultimo Cass. 12199/05).

L. U.

Si legge nel verbale di arresto che lo riguarda, redatto dal primo Dirigente della P. di S. Andrea Valentino, che l'imputato "...è stato bloccato (insieme alla coimputata M. F. la cui posizione è stata archiviata)...mentre, inseguito da altro personale dipendente, tentava di allontanarsi dal luogo degli scontri e trovava rifugio nell'androne dello stabile al civico 15 di questo Corso Buenos Aires, unitamente ad altro numeroso gruppo di manifestanti contestualmente bloccati da personale dell'arma di carabinieri. Nel momento in cui veniva fermato, lo stesso veniva trovato in possesso di numerosi sassi occulti all'interno delle tasche dei pantaloni, per i quali si è proceduto al sequestro con separato atto".

Il giudice di primo grado è pervenuto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla base di tali elementi e della documentazione fotografica acquisita, che attesta in modo inequivoco, secondo il Gup, l'attiva partecipazione del L. agli atti di violenza ed alle devastazioni contestate.

L'imputato, del resto, pur negando la commissione degli atti di violenza, non ha negato né la propria partecipazione alla manifestazione né l'intendimento di "opporvi" al raduno del gruppo di destra.

MOTIVI DI GRAVAME

Dopo aver svolto alcune considerazioni, in generale, in merito al problema della qualificazione giuridica del fatto sub 1), la difesa passa ad affrontare il tema del concorso di persone, riferendolo specificamente alla posizione del proprio assistito.

A tale proposito, il difensore evidenzia che non è presente agli atti alcuna prova visiva o testimoniale che ricolleggi una condotta del L. ad un episodio di danneggiamento ovvero che ricolleggi la presenza dell'imputato nelle vicinanze di altri soggetti che stavano compiendo singoli atti di danneggiamento.

Né si può parlare di un dolo eventuale di partecipazione, sul presupposto della prevedibilità dello sviluppo violento della manifestazione, che i manifestanti avrebbero quantomeno approvato ovvero di un vero e proprio dolo diretto derivante dalla programmazione e dalla preordinazione della manifestazione.

Tale fatto non è provato né può desumersi dai comunicati apparsi su Internet, non solo del tutto inutilizzabili processualmente, in quanto anonimi, ma neppure corrispondenti a tale assunto nel loro contenuto.

D'altronde, neppure alle forze dell'ordine, che pure erano a conoscenza di tali comunicati, è parso trattarsi di una manifestazione finalizzata alla devastazione, perché altrimenti è agevole immaginare che l'avrebbero impedita, come era possibile fare prima del concentramento.

Né il primo giudice argomenta sui requisiti che sarebbero presenti per configurare un caso di concorso morale, non essendovi prova che la condotta

del L. [redacted] sia stata in qualche modo collegata a quella dell'agente materiale, rafforzandola.

Né, ancora, ha senso parlare di "zona franca" dietro la barricata, perché ciò presupporrebbe una preordinazione che, come si visto, è del tutto indimostrata. In realtà, conclude sul punto la difesa, ogni tentativo del giudicante di motivazione nasconde quella che pare essere la vera responsabilità a carico degli imputati, quella di presenza, per cui tutti coloro che sono stati individuati in piazza rispondono del reato di devastazione e saccheggio sulla base di un comportamento asseritamente individualizzato, ma completamente scollegato agli episodi oggetto del reato contestato.

La riprova della estraneità del L. [redacted] alle accuse che gli sono state mosse deriva dal provvedimento di archiviazione che ha interessato la coindagata M. [redacted] che si trovava a brevissima distanza dal L. [redacted] e che è sempre stata indicata in tutti gli atti come sua "complice".

L'unico elemento di differenziazione è il fatto che il L. [redacted] sarebbe stato travisato, ma come si fa a definire tale una persona che porta un semplice foulard e un cappuccio e che è stata così facilmente riconosciuta?

Del pari, è irrilevante il fatto che l'imputato sia stato ripreso mentre succhia un limone, circostanza che al più proverebbe una sua eventuale responsabilità per i delitti di resistenza e/o violenza a PP.UU.

La difesa conclude chiedendo, in via principale, l'assoluzione dell'appellante per non aver commesso il fatto; in subordine, perché il fatto non sussiste e, in estremo subordine, il minimo della pena previo riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 116, 62 n. 1 e 62 n. 2 cp.

MOTIVI DI GRAVAME

La difesa ripropone, in sostanza, con riferimento alla posizione del L. [redacted], problematiche già affrontate esaminando i "Motivi comuni di gravame", ai quali, quindi, è qui sufficiente richiamarsi.

Nell'affrontare, nello specifico, la condotta dell'appellante, al fine di valutare se la stessa presenta caratteri certi che consentano di desumerne la consapevole e cosciente partecipazione ai fatti di devastazione per cui è processo, appare opportuno prendere le mosse proprio dalla vicenda che ha portato all'archiviazione del procedimento nei confronti della coindagata M. [redacted] F. [redacted], tratta in arresto, come si è visto, insieme all'attuale appellante.

La ragazza aveva da subito sostenuto di essersi recata quel giorno in Corso Buenos Aires per partecipare alla c.d. contromanifestazione, ma con animo mite. Una volta accortasi che la manifestazione stava trascendendo in fatti di violenza aveva tentato di allontanarsi, specificando, da ultimo, di non conoscere il L. [redacted]

Orbene, tale versione aveva successivamente trovato conforto nelle parole del dott. Valentino, che, richiesto di chiarimenti sul punto, aveva, nella sostanza, precisato che i due giovani (la M. [redacted] e il L. [redacted]) erano stati fermati mentre provenivano dalla zona nella quale c'erano stati gli scontri e i fatti di violenza, senza essere, però, stati specificamente osservati nell'atto di commetterli, nonché nel fatto che la M. [redacted], all'esito del minuzioso lavoro in tal senso svolto dagli inquirenti, risultava essere stata ripresa solo in posizione defilata rispetto

al gruppo dei facinorosi e non travisata (cfr. richiesta di archiviazione del P.M. e relativo provvedimento; per un più approfondito esame degli elementi di differenziazione della posizione della M. rispetto a quella degli imputati condannati, vedi anche la trattazione della posizione della C.).

Ben diversa è, invece, la posizione del L. rappresentato nei filmati travisato ed "attivo" nelle azioni violente e, a conferma di ciò, trovato in possesso, all'atto dell'arresto, di 4 pietre.

Con riguardo alle fotografie e ai filmati in atti, è sufficiente ripercorrere le pertinenti osservazioni del giudicante di primo grado.

Nella foto 44 L. è ritratto all'interno di un gruppo di manifestanti, uno dei quali, travisato, si muove con decisione impugnando un bastone (o una spranga). La foto 45 bis ritrae ancora L. al centro di un vasto numero di facinorosi travisati, mentre da più punti si leva intorno del fumo, prodotto dagli incendi appiccati. Inoltre, nelle immagini video esaminate dalla Polizia di Stato (v. relazione integrativa) emerge che il L. è ripreso travisato con una kefiah bianca a scacchi neri ed un cappuccio; in altra parte, è ripreso mentre succhia un limone per attenuare gli effetti dei gas lacrimogeni.

D'altro canto, l'imputato, come si è visto, è stato arrestato mentre tentava di sfuggire alla carica delle forze dell'ordine che avevano superato la barricata con ancora nelle tasche quattro pietre, il che testimonia, da un lato, la sua costante presenza sul luogo degli scontri e, dall'altro, la natura non pacifica di tale presenza.

Né paiono corretti i rilievi della difesa in merito al fatto che in realtà il L. non fosse travisato. Infatti, nel valutare la condotta posta in essere in occasione di una manifestazione che presentava evidenti implicazioni politiche e di ordine pubblico, appare corretto fare riferimento a quanto previsto dall'art. 5 l. 152/75, che vieta l'uso di qualunque mezzo atto a rendere anche soltanto difficoltoso il riconoscimento della persona. Orbene, nella specie il L. ha il volto parzialmente coperto da un kefiah e un cappuccio alzato a ricoprire il capo. Né si può far derivare, a posteriori, la scarsa rilevanza del travisamento per l'avvenuto successivo riconoscimento, che, è bene ricordare, è stato possibile, in questo come in altri casi, solo perché i soggetti sono stati successivamente arrestati e si è potuto confrontare le immagini con i rilievi fotosegnalatici effettuati in seguito al loro fermo.

Infine, a ben vedere, neppure è irrilevante il fatto che l'imputato sia stato ripreso mentre succhia un limone per attenuare gli effetti dei gas lacrimogeni, posto che tale circostanza testimonia della determinazione dell'imputato nel voler permanere sul luogo degli scontri, con l'atteggiamento "attivo" di cui si è detto.

Da ultimo, quanto al profilo sanzionatorio, si deve soltanto ripetere, anche per il L., che la pena base per il delitto più grave è stata determinata avendo riguardo al minimo edittale, la diminuzione per le attenuanti generiche è stata operata nella massima estensione e gli aumenti di pena per i reati in continuazione sono stati contenuti in termini assolutamente modesti, avuto riguardo alla gravità dei fatti.

Con riferimento alle richieste di concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 1 e 2 cp, mentre per la prima è sufficiente richiamare quanto in precedenza osservato, per la seconda (formulata in modo del tutto immotivato) va sottolineato che non sussiste in alcun modo l'ingiustizia del fatto che avrebbe determinato lo stato d'ira, tanto più che ai sensi dell'art. 59 cp a nulla rileverebbe un'eventuale erronea supposizione di esso.

B. [REDACTED] V. [REDACTED] - C. [REDACTED] M. [REDACTED] - S. [REDACTED] R. [REDACTED]

I tre appellanti vengono trattati congiuntamente, avendo una posizione processuale tra loro molto simile (sono stati arrestati, tra l'altro, tutti e tre all'interno del cortile del civico 15 di corso Buenos Aires) ed essendo assistiti dal medesimo difensore.

Ad avviso del primo giudice, l'esame dei fotogrammi che li riguarda ha permesso di identificare i tre imputati come presenti proprio davanti alla "barricata", assieme a persone travisate ed armate.

Orbene, avuto riguardo alla funzione avuta da tale "barricata" nella dinamica dei fatti, i fotogrammi "fotografano" il concorso dei tre imputati nei drammatici fatti di devastazione, incendio e resistenza, apparendo del tutto irrilevante che i medesimi non siano stati fotografati anche mentre compivano atti di danneggiamento, proprio perché un ruolo essenziale nella dinamica dei fatti era già svolto dal presidiare la "barricata", ostacolando, anche con l'assembramento di persone, l'intervento delle Forze dell'Ordine, per dar modo agli altri dimostranti di devastare ed incendiare nella zona retrostante.

Quanto alla C. [REDACTED] appare decisiva, ancora secondo il primo giudice, la considerazione - quantomeno per rafforzare la prova della conoscenza delle dinamiche di una manifestazione - che la stessa è persona assai "esperta" di simili accadimenti, in quanto, per sua stessa ammissione, imputata nei noti fatti di Genova.

MOTIVI DI GRAVAME

B. [REDACTED]

Il primo giudice ha evidenziato in tutto tre fotogrammi che riprendono l'imputata con un casco in testa, per di più a scacchi - raro esempio di volontà di non farsi identificare - mentre è nei pressi di altre persone in atteggiamento assolutamente passivo.

Non è vero che l'imputata sia ripresa mentre si trova vicino alla barricata, che non si vede nei fotogrammi.

In ogni caso, non essendo possibile identificare il momento in cui la B. [REDACTED] è stata ripresa, è affermazione assolutamente apodittica sostenere che con la sua presenza stesse permettendo ad altri di devastare la zona retrostante, posto che in quel momento i danneggiamenti potevano essere già conclusi o non ancora iniziati.

Il fatto poi che l'imputata facesse parte di un gruppo di persone fuggite all'arrivo delle Forze dell'Ordine, è circostanza del tutto irrilevante, posto che per molte delle persone che stavano fuggendo è stata poi chiesta l'archiviazione o sono state assolte.

C. [REDACTED]

Con riferimento all'appellante il giudice è caduto in un'evidente contraddizione posto che accogliendo la stessa richiesta del P.M., ha archiviato la posizione dell'indagata M. [redacted] che si trovava a pochi metri di distanza dalla C. [redacted], come evidenziato dagli stessi fotogrammi richiamati per l'appellante.

L'unico elemento di differenziazione sembra essere quello che il primo giudice enfaticamente chiama "travisamento", ma che tale non può essere vista la facilità con cui è stata identificata.

Infine, è del tutto irrilevante la circostanza che l'imputata sia coinvolta nel processo per i noti fatti di Genova, stante il principio di presunzione di innocenza sancito dalla Costituzione.

S. [redacted]

Con riferimento all'appellante, il giudice erra anche in fatto, in quanto il S. [redacted] non è davanti alla barricata ma parecchi metri indietro, in posizione defilata, in atteggiamento del tutto tranquillo; ben difficilmente può essere considerato travisato visto che indossa solo un cappuccio in testa.

Anche per il S. [redacted] sembra quindi che l'affermazione della sua responsabilità derivi solo dal fatto di essere stato presente alla manifestazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

B. [redacted]

Come osservato dal primo giudice, l'esame dei fotogrammi dei fatti ha permesso di identificare l'imputata (sul punto cfr. esito accertamenti videofotografici del RIS di Parma del 30.3.2006, faldone 7) dapprima come presente nel gruppo di persone travisate ed "armate" di bastoni poste vicino alla "barricata" e poi tra le persone che si allontanano a seguito delle cariche delle Forze dell'Ordine: nell'occasione, la stessa indossa un casco con disegno a scacchi neri e bianchi, poi ritrovato all'interno del civico n.15 (v. cartelletta ff. 592 ss. - anche per il riferimento al sequestro del casco - e ff. 618 ss.; si richiamano, altresì, le note del m.llo Lavarino e Fardin datate 15/16.3.2006; agenzia TAM TAM foto 1 con il casco, agenzia Emmevi foto 853, 879 che la ritrae vicina all'imputato M. [redacted], che ha un bastone).

La B. [redacted] ha negato l'addebito, ma ha significativamente ammesso di avere saputo che ci doveva essere una "conferenza stampa" per "impedire una manifestazione fascista"; ha altresì ammesso di essere partita dal centro sociale Pergola (uno dei centri che sono risultati essere tra gli organizzatori della manifestazione e dal quale sono partiti i partecipanti alla stessa, adeguatamente "equipaggiati) e che le altre persone assieme alle quali si era trovata "erano tutti coperti", tanto che non aveva potuto riconoscere nessuno.

Con specifico riferimento ai motivi di gravame, si deve osservare che:

- nella foto CT01 dell'agenzia fotografica Tam Tam si scorge il capo della B. [redacted] (in particolare, il suo casco e il viso parzialmente coperto) immediatamente alle spalle di coloro che, tutti travisati, stavano formando la barricata, vicino ad un carrello del supermercato usato proprio per trasportare parte del materiale utilizzato a tal fine: come è agevole rilevare dall'orologio stradale sullo sfondo della fotografia ciò accade alle ore 12,34; alle 12,50 successive (cfr. foto 853 agenzia

Emmevi), la B [redacted] è ancora sul posto, sempre travisata, a qualche decina di metri di distanza dalla barricata in fumo (per la precisione, all'altezza di via Palazzi), insieme agli altri partecipanti, quasi tutti travisati e molti armati di bastoni; è, infine, ancora sul posto al momento della carica delle forze dell'ordine, quando fugge insieme al gruppo compatto che trova rifugio, con le modalità già ricordate, al civico 15;

- in tale contesto, la circostanza del travisamento è di estrema importanza nel valutare la condotta dell'imputata, posta in essere in occasione di una manifestazione che presentava evidenti implicazioni politiche e di ordine pubblico, e ciò alla luce di quanto previsto dall'art. 5 l. 152/75, che vieta, in tali occasioni, l'uso di qualunque mezzo atto a rendere anche soltanto difficoltoso il riconoscimento della persona;
- nè si può far derivare, a posteriori, la scarsa rilevanza del travisamento per il fatto che l'appellante sia stata successivamente riconosciuta, posto che ciò è stato possibile, in questo come in altri casi, solo perché i soggetti sono stati successivamente arrestati e si è potuto confrontare le immagini con i rilievi fotosegnalatici effettuati in seguito al loro fermo ovvero con quanto loro sequestrato (come nel caso in esame, col casco indossato dalla ragazza);

C [redacted]

L'ingrandimento delle immagini fotografiche dell'agenzia OMNI (foto 013 e 014) consente di individuare agevolmente l'imputata, ripresa alle ore 12,44 travisata con il cappuccio della giacca a vento, un paio di occhiali scuri ed un foulard rosso (poi sequestrato all'interno del civico n.15), in prima fila dietro alla barricata già in parte incendiata, davanti alla quale erano schierate le Forze dell'Ordine (v. cartelletta ff. 599 ss.; per l'identificazione dell'imputata vedi, anche in questo caso, l'esito degli accertamenti videofotografici dei Ris di Parma del 30.3.2006).

La C [redacted] appare sul lato destro della fotografia, ma non certo in posizione defilata, in mezzo ad un cospicuo gruppo di manifestanti tutti travisati e particolarmente attivi (lo si desume già direttamente dalla fotografia, per come i giovani sono travisati ed armati, ma lo si coglie ancora meglio esaminando i filmati) che hanno già dato fuoco alla barricata, in un momento ed in una posizione dove non si scorgono soggetti estranei ai disordini (anche alle 12,50 l'appellante è nel gruppo dei manifestanti più attivi, alcuni dei quali colti nell'attimo in cui si stanno preparando per lanciare qualcosa verso le forze dell'ordine – cfr. foto 0093 DSC Cd n. 19).

D'altro canto, la C [redacted] era ancora presente nel cuore della manifestazione anche nel momento della carica delle forze dell'ordine, come è testimoniato dal fatto che insieme agli altri del gruppo - armati e travisati - ha trovato rifugio all'interno del civico 15 (ove, si badi bene, la ragazza si è liberata del foulard che le ricopre parte del volto nelle fotografie, poi sequestrato) perché inseguiti dalle Forze dell'Ordine.

Quanto alla posizione della coindagata M [redacted], si è già visto (cfr. posizione L [redacted]) che non solo la ragazza, fermata insieme al L [redacted] mentre proveniva dalla zona nella quale c'erano stati gli scontri e i fatti di violenza, non è stata osservata nell'atto di commetterli, ma che per di più, all'esito del minuzioso

lavoro in tal senso svolto dagli inquirenti, risultava essere stata ripresa solo in posizione defilata rispetto al gruppo dei facinorosi e non travisata.

Infatti, nelle foto 47, 48 e 49 del fascicoletto della Digos che la riguarda, la ragazza non solo compare sempre a capo scoperto e non travisata, ma si trova sul marciapiede, intenta a parlare con altri giovani o semplicemente ad osservare ciò che sta accadendo, ovvero ancora a camminare nella direzione opposta a quella dei manifestanti, con le mani in tasca e guardandosi attorno (foto 0093 CD n. 19 o 49 del fascicoletto). E' di tutta evidenza che in tale contesto, il solo dato della sua presenza sul luogo degli scontri e il suo arresto al civico 15 non poteva costituire elemento indiziario sufficiente e, soprattutto, univoco.

Né paiono corretti i rilievi della difesa in merito al fatto che in realtà la C [redacted] non fosse travisata.

Infatti, nel valutare la condotta tenuta in occasione di una manifestazione che presentava evidenti implicazioni politiche e di ordine pubblico, appare corretto fare riferimento a quanto previsto dall'art. 5 l. 152/75, che vieta l'uso di qualunque mezzo atto a rendere anche soltanto difficoltoso il riconoscimento della persona; orbene, nella specie La C [redacted] indossa occhiali scuri ed ha il volto parzialmente coperto da un foulard (almeno nelle foto 47, 48 e 49).

Né, come già osservato, si può far derivare, a posteriori, la scarsa rilevanza del travisamento per l'avvenuto successivo riconoscimento, che, è bene ricordare, è stato possibile, in questo come in altri casi, solo perché i soggetti sono stati successivamente arrestati e si è potuto confrontare le immagini con i rilievi fotosegnalatici effettuati in seguito al loro fermo (nella specie, ha avuto rilievo anche il ritrovamento del foulard tra il materiale abbandonato dai manifestanti al civico 15).

La presenza della C [redacted] tra gli imputati al processo per i "fatti di Genova" non costituisce certo elemento indiziario per il presente, ma rappresenta indubbiamente un dato storico che contribuisce a meglio delineare la figura dell'appellante.

S [redacted]

L'esame della foto dell'agenzia "Fotogramma" (foto MCS 170) consente di individuare, anche grazie all'ingrandimento della figura dell'appellante operata dal nucleo informativo del Carabinieri, l'imputato tra i giovani (poco distante dal Ferrarato, che si sta mettendo un foulard sulla bocca) che si trovavano alle ore 12,36 proprio davanti alla "barricata", assieme a persone travisate ed armate, anch'egli travisato con il cappuccio della felpa blu e uno scialle collo in felpa nera alzato sino all'altezza degli occhi (v. cartelletta ff. 596 ss).

La seconda fotografia (ag. Omni foto n. 125) lo inquadra ancora travisato nello stesso modo, ad una decina di metri da viale Tunisia, sempre nel bel mezzo dei manifestanti, quasi tutti travisati.

E' appena il caso di ricordare che anche il S [redacted] è stato arrestato al civico 15.

Sussistono, quindi, nei confronti dell'appellante tutti gli elementi indiziari messi in evidenza nella parte generale, alla quale in questa sede è sufficiente richiamarsi.

D [redacted] P [redacted]

D. P. è stato arrestato all'interno del civico n.15; il giudice di primo grado ne ha affermato la penale responsabilità anche sulla base dei fotogrammi in atti, che "fotografano" il concorso dell'imputato nei drammatici fatti in contestazione.

MOTIVI DI GRAVAME

La difesa evidenzia in primo luogo, polemicamente, l'inopportunità di autorizzare una manifestazione di chiara ispirazione fascista a pochi giorni di distanza dal terzo anniversario dell'omicidio di un ragazzo posto in essere da fascisti, per motivi politici.

L'Autorità aveva piena e preventiva consapevolezza di ciò che stava accadendo ed aveva quindi il pieno controllo dell'ordine pubblico, che è stato messo in pericolo non già da chi ha partecipato alla manifestazione per cui è processo ma chi ha autorizzato quella di stampo fascista.

Per arrivare ad una condanna esemplare si è fatto ricorso ad una norma desueta e di dubbia legittimità costituzionale, ritenendo sussistente il reato di cui al capo 1) pur in assenza di una seria prova che l'ordine pubblico sia stato messo in concreto pericolo.

Per quanto riguarda poi la posizione dell'appellante, non basta certo ad integrare il concorso nei fatti contestatigli l'essere stato ripreso con un bastone in mano nei pressi della barricata.

La difesa chiede, quindi, in via principale l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

In via subordinata, il minimo della pena, il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 116 co 2 cp nonché dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cp e di quella di cui all'art. 62 bis cp.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento alle argomentazioni di carattere generale, è sufficiente richiamare quanto osservato nella parte generale.

Con specifico riferimento alla posizione dell'imputato, va osservato che non solo l'imputato è stato arrestato all'interno del cortile del civico 15 (sulla pregnanza indiziaria di tale circostanza si è già detto) ma che le fotografie in atti, come bene messo in evidenza già dal primo giudice, lo indicano non solo come presente nei pressi della "barricata", già data alle fiamme (foto agenzia Tam Tam scontri 06) con una borsa a tracolla ed il volto travisato, ma anche come presente lungo il corso Buenos Aires, mentre impugna un bastone (l'orologio stradale indica le 12,50) ed in altra occasione con ben due bastoni, mentre indossa un paio di guanti (v. cartelletta ff. 606 ss.; v. inoltre foto agenzia MV nn. 839 , 840 e 842).

Orbene, il significato delle immagini, a dispetto dell'atteggiamento apparentemente "tranquillo" che manifesta l'appellante in questi ultimi fotogrammi dell'agenzia Emmevi, sottolineato dalla difesa nel corso del suo intervento, deve essere colto nella sua effettiva essenza valutandole nel contesto generale da cui sono state estratte, che si coglie bene esaminando i filmati in atti.

Camminare nel bel mezzo di corso Buenos Aires, nel pieno degli scontri, col volto travisato, indossando un paio di guanti bianchi, certo non giustificati dal clima, ed impugnando una bastone, sono elementi da cui è logico ricavare che la presenza dell'imputato sul luogo degli scontri non è stata casuale o dettata da mera curiosità, ma espressione di un atteggiamento partecipe e ben consapevole di quanto stava accadendo.

Si tratta, in sostanza, di elementi che, valutati con le immagini della foto dell'agenzia Tam Tam e letti alla luce dell'ulteriore elemento rappresentato dall'arresto al civico 15 (ove sono stati rinvenuti i bastoni e i guanti usati durante la manifestazione) giustificano appieno l'affermazione della sua penale responsabilità ritenuta dal primo giudice.

Per quanto concerne a richiesta di concessione delle attenuanti, quelle generiche sono già state concesse nella massima estensione, mentre per quella di cui all'art. 116 cp e per quella di cui all'art. 62 n. 1 cp, si rimanda a quanto già osservato in precedenza.

Da ultimo, quanto al profilo sanzionatorio, la pena base per il delitto più grave è stata determinata avendo riguardo al minimo edittale, la diminuzione per le attenuanti generiche è stata operata nella massima estensione e gli aumenti di pena per i reati in continuazione sono stati contenuti in termini assolutamente modesti, avuto riguardo alla gravità dei fatti.

V. N., M., C., P., L. F.

I quattro appellanti meritano una trattazione unitaria posto che hanno lo stesso difensore, sono giunti a Milano da (insieme al M.), ove risiedono, ed hanno posizioni sostanzialmente analoghe.

Secondo il primo giudice emerge con certezza che gli appellanti hanno partecipato attivamente alla manifestazione con piena consapevolezza ed adesione ai reali obiettivi della stessa, come dimostrato inequivocabilmente dal fatto che tutti gli appartenenti al gruppo erano variamente travisati (v. quanto sequestrato da C.C. e Digos: sciarpe, foulard, mefisto, caschi ecc.) e, praticamente tutti, dotati dell'"armamento" tipico (v. i bastoni, sassi, moschettoni, chiodi, scudi ecc. sequestrati); tale circostanza fattuale smentisce qualunque ipotesi di casuale presenza nel luogo in cui è avvenuto l'arresto o di pacifica ed inconsapevole partecipazione alla manifestazione, con successivo immotivato arresto.

Il fatto, poi, che i quattro appellanti si siano mossi per raggiungere il luogo della manifestazione affrontando un viaggio e riunendosi con altri per muoversi in gruppo verso il luogo degli scontri, secondo un programma preventivato, la loro permanenza per un considerevole lasso temporale nei luoghi degli scontri e l'essersi spostati in veri e propri "ranghi" compatti - così come osservato dalle Forze dell'Ordine e dai testi oculari - sono tutte circostanze che dimostrano la stabilità della deliberazione delittuosa sottesa alle condotte di cui sopra.

Ciò posto, la condotta dei prevenuti non risulta affatto marginale o gregaria rispetto a quella dei coimputati, dovendosi rimarcare come le azioni di ciascuno fossero state organizzate secondo una strategia unitaria nell'ambito della quale

ciascun segmento della condotta (anche soltanto quella di formare gruppo contro l'azione delle Forze dell'Ordine) assumeva un significato preciso e ugualmente essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo comune estrinsecatosi nelle devastazioni e negli incendi di cui trattasi.

MOTIVI DI GRAVAME

V. [REDACTED]

In realtà, secondo la difesa, l'appellante, proprio per il fatto che era giunto da [REDACTED], non può aver avuto alcun ruolo nella (se vi è stata) programmazione dell'attività di guerriglia urbana; ammesso che sia lo stesso giovane che è vicino alla barricata, certamente non ha occupato alcuna posizione strategica: la barricata altro non è che un piccolo ammasso di oggetti, parte dei quali aggredito da fiamme non più alte di mezzo metro, che non costituiva certo un serio ostacolo all'intervento delle forze dell'ordine né protezione per fatti che stavano accadendo a notevole distanza.

Il possesso dello scudo artigianale non prova nulla in merito alla programmazione ipotizzata dal primo giudice, posto che l'imputato ha spiegato di essersi recato a Milano per contestare una manifestazione fascista e lo scudo è, per definizione, uno strumento di difesa e non di offesa.

Non c'è poi stato alcuno spostamento a ranghi compatti ma soltanto una fuga disordinata, finita in un cul de sac.

Certamente non vi è prova alcuna della consapevolezza, in capo all'appellante, del fatto che la sua presenza fosse funzionale alla realizzazione degli atti di devastazione da altri commessi nella zona definita "franca" dal primo giudice, che finisce col ritenere in capo all'appellante un sorta di responsabilità oggettiva, per la sua sola presenza fisica sul luogo degli scontri.

A parere della difesa l'imputato ha, al più, posto in essere comportamenti atti ad integrare il diverso reato di danneggiamento (tutt'al più potrebbe esservi la prova che l'imputato ha voluto realizzare singoli atti di danneggiamento che, in sé considerati, non potevano certo mettere in pericolo l'ordine pubblico) ed in tal senso conclude, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cp e di cui all'art. 116 co 2 cp

M. [REDACTED]

Anche il M. [REDACTED], secondo la difesa, potrà tutt'al più essere ritenuto responsabile del delitto di danneggiamento (ed in tal senso conclude) perché lungo Corso Buenos Aires, dove i fotogrammi in atti lo ritraggono mentre cammina, vi sono fioriere rovesciate.

Il suo ruolo è stato quello di semplice partecipante alla manifestazione, non vi è prova alcuna della sua consapevolezza in merito al fatto che la sua condotta possa avere eventualmente contribuito a commettere fatti più gravi; non è vero che le fotografie lo ritraggono "in prima fila" nel gruppo fronteggiato dalle forze dell'ordine e nulla dice la sentenza in ordine al ruolo che l'imputato avrebbe avuto nella commissione dei fatti per i quali è stato ritenuto responsabile.

In assenza di tale prova, non potendosi ritenere una sorta di "responsabilità oggettiva", lo stesso deve essere assolto dai reati contestatigli, stante l'impossibilità di attribuirgli anche un solo fatto di danneggiamento personalmente realizzato.

La difesa chiede, inoltre, il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 1 cp e la diminvente prevista dall'art. 116 co 2 cp.

L.

Il suo ruolo è stato quello di semplice partecipante alla manifestazione, non vi è prova alcuna della sua consapevolezza in merito al fatto che la sua condotta possa avere eventualmente contribuito a commettere fatti più gravi; non è vero che le fotografie lo ritraggano "in prima fila" nel gruppo fronteggiato dalle forze dell'ordine: i i fotogrammi in atti non permettono di collocare l'imputato in detta posizione, ma soltanto lungo Corso Buenos Aires. Quella che impugna, peraltro, non è un bastone, ma un'asta di bandiera, in plastica. Il suo muoversi a ranghi compatti con altri, altro non è che il fuggire dal luogo degli scontri per finire nel cul de sac dov'è stato fermato.

Nulla dice la sentenza in ordine al ruolo che l'imputato avrebbe avuto nella commissione dei fatti per i quali è stato ritenuto responsabile, né vi è prova alcuna della sua consapevolezza in merito al fatto che la sua condotta possa avere eventualmente contribuito a commettere fatti più gravi.

In assenza di tale prova e non potendosi ritenere una sorta di "responsabilità oggettiva" lo stesso deve essere assolto dai reati contestatigli, stante l'impossibilità di attribuirgli anche un solo fatto di danneggiamento personalmente realizzato e tutt'al più condannato per danneggiamento (così conclude).

La difesa chiede, inoltre, il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 1 cp, la diminvente prevista dall'art. 116 co 2 cp. Con determinazione della pena finale in misura minore.

C.

Secondo la difesa non c'è in atti alcun elemento per ritenerlo responsabile dei reati ascrittigli. Vi è soltanto la prova che ha partecipato ad una manifestazione antifascista. Null'altro.

Si è ritrovato all'interno del cortile del civico 15 a seguito di una disordinata fuga, a fronte della "carica" delle forze dell'ordine.

In nessun fotogramma lo si può individuare "in prima fila" nel gruppo fronteggiato dalle forze dell'ordine, i disordini si stavano verificando altrove.

Tutt'al più lo si potrà ritenere responsabile del reato di danneggiamento in relazione alle fioriere rovesciate ed agli oggetti presenti sul selciato della strada sulla quale egli cammina.

Il suo ruolo è stato quello di semplice partecipante alla manifestazione, non vi è prova alcuna della sua consapevolezza in merito al fatto che la sua condotta possa avere eventualmente contribuito a commettere fatti più gravi.

In assenza di tale prova e non potendosi ritenere una sorta di "responsabilità oggettiva" lo stesso deve essere assolto dai reati contestatigli, stante l'impossibilità di attribuirgli anche un solo fatto di danneggiamento personalmente realizzato.

Chiede, inoltre, il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 1 cp e la diminvente prevista dall'art. 116 co 2 cp.

MOTIVI DELLA DECISIONE



V

L'imputato ha negato l'addebito; ha ammesso di aver indossato gli indumenti con le caratteristiche che hanno poi portato alla sua individuazione fotografica e di essere arrivato in gruppo con gli altri ragazzi di [REDACTED] avendo saputo della manifestazione da Indimedia.

Anche in questo caso, attraverso l'esame diretto, da parte di questa Corte, delle fotografie che riguardano l'appellante, è stato possibile verificare la correttezza delle considerazioni svolte del giudice di primo grado.

Infatti, l'imputato risulta essere presente in primissima fila al momento della formazione della barricata, alle ore 12,35, e immediatamente a ridosso di essa, ormai in fiamme, con il volto travisato da una sciarpa tipo kefia e da un cappuccio alle ore 12,35 e alle ore 12,40 (foto MCS 168 ag. Fotogramma e foto ct03, scontri 01 e 02 ag. Tam Tam; nelle ultime due appare a ridosso della barricata con uno scudo grande in mano); successivamente, l'imputato è stato ripreso lungo corso Buenos Aires alle ore 12,46 e 12,50, insieme ad altri manifestanti travisati, con uno scudo artigianale e il manico di una bandiera (v. foto EMMEVI Dsc 0817 ove, vicino all'imputato si notano anche P [REDACTED] e M [REDACTED] ne cartelletta ff. 587 ss).

Non si può quindi non condividere il giudizio del Gup, secondo il quale i fotogrammi "fotografano" il concorso dell'indagato nei drammatici fatti di devastazione, incendio e resistenza (si richiamano all'uopo la nota del C.C. Fardin 16.3.2006 e le foto dell'agenzia TAM TAM, dell'agenzia MV nn.817 e 824, nonché i filmati Mediaset di cui alla nota C.C. del 17.3.2006).

Quanto alle questioni sollevate dalla difesa in tema di prova dell'elemento soggettivo e di concorso di persone, è sufficiente, in questa sede, richiamare le considerazioni svolte nella parte generale.

La condotta dell'imputato, come ricavabile dalle fotografie di cui si è detto e dalle modalità del suo arresto, testimonia una presenza attiva e consapevole del medesimo, sia all'inizio che nel prosieguo dei disordini, quando ormai l'evolversi dei fatti rendeva evidente la portata degli atti di devastazione che si stavano ponendo in essere.

Anche per le attenuanti invocate dalla difesa si rimanda a quanto osservato in precedenza.

M

La posizione del M [REDACTED] per quanto evidenziata dalle fotografie in atti è del tutto simile a quella del V [REDACTED], e, quindi, valgono le stesse considerazioni.

Anche il M [REDACTED] ha negato l'addebito, ma ha ammesso di aver indossato gli indumenti con le caratteristiche che hanno poi portato alla sua individuazione fotografica e di essere arrivato in gruppo con gli altri ragazzi di [REDACTED] nonché di essersi incontrato con altri partecipanti presso il centro sociale Orso, avendo saputo della manifestazione via Internet. Ha ammesso di essere stato armato di bastone.

In particolare, l'esame dei fotogrammi ha permesso di identificare l'imputato con il volto travisato da un passamontagna nero mentre si trova alle ore 13,00 in prima fila nel gruppo fronteggiato dalle Forze dell'Ordine (v. foto Omni Milano MCS 128 e v. cartellina fg. 619 ss.); inoltre nelle foto dell'agenzia Emmevi (foto nn. 817, 853, 873 e 874) l'imputato è ripreso, più indietro rispetto alla barricata ma sempre con accanto altri manifestanti travisati (si nota la B [REDACTED]), ancora

travisato con il passamontagna e con in mano un drappo rosso da cui fuoriesce un bastone; nella foto 878 della stessa agenzia, l'imputato impugna nella mano destra una bottiglia di vetro e nella mano sinistra un drappo di colore rosso.

Anche in questo caso, quindi, la condotta dell'imputato, come ricavabile dalle fotografie di cui si è detto e dalle modalità del suo arresto, testimonia una presenza attiva e consapevole del medesimo, sia all'inizio che nel prosieguo dei disordini, quando ormai l'evolversi dei fatti rendeva evidente la portata degli atti di devastazione che si stavano ponendo in essere.

Per le attenuanti invocate dalla difesa si rimanda a quanto osservato in precedenza.

L. [REDACTED]

Analoghe considerazioni devono essere svolte per il L. [REDACTED]

L'imputato ha negato l'addebito, ma ha ammesso di aver indossato gli indumenti con le caratteristiche che hanno poi portato alla sua individuazione fotografica (cfr. esito accertamenti videofotografici dei Ris, ove per errore l'appellante viene indicato come L. [REDACTED] F. [REDACTED], nonché di aver impugnato l'asta di plastica di una bandiera che gli era stata consegnata durante il corteo; ha aggiunto di essere arrivato in gruppo con altri ragazzi di [REDACTED] nonché di essersi incontrato con altri partecipanti presso il centro sociale ORSO. Ha altresì dichiarato che, unitamente a ragazzi provenienti da [REDACTED], si era portato davanti al punto elettorale di A.N.

In realtà, dall'esame dei fotogrammi (v. verbale di individuazione CC Milano datato 20.3.2006, con allegati fotogrammi a fg. 570 e 571 e foto agenzia Emmevi foto 900 e 901) l'imputato appare con i guanti, con il volto travisato da un fazzoletto rosso e con in testa un cappellino tipo cuffia di colore nero, mentre alle ore 12,53 impugna un bastone (l'ingrandimento della fotografia 901 non lascia dubbi sulla natura offensiva dell'oggetto detenuto) mentre si trova a ridosso dei manifestanti all'altezza di via Palazzi, sul lato opposto rispetto al negozio di AN, mentre sta sopraggiungendo un'ambulanza.

Si tratta di circostanze che smentiscono la tesi dell'appellante, secondo cui, insieme ai suoi amici di [REDACTED], quando si è accorto che *"le cose si stavano mettendo male"* aveva deciso di andare via (cfr. interrogatorio 14.3.2006).

L'appellante appare, infatti, nelle foto - che anche in questo caso vanno valutate avendo riguardo ai filmati in atti, che evidenziano il movimento coordinato e compatto dei manifestanti - essere presente, armato e travisato, in un momento cronologicamente rilevante, ben consapevole di quanto stava accadendo ed opportunamente "attrezzato"; inoltre, l'appellante era ancora presente nel mezzo dei manifestanti più violenti ed attivi al momento della seconda carica della polizia, quando è fuggito nel gruppo compatto che ha trovato rifugio al civico 15.

C. [REDACTED] P. [REDACTED]

Tutte e tre le foto dell'agenzia Emmevi che lo riguardano (nn. 813,814 e 815, le stesse utilizzate dai Ris di Parma per la sua identificazione) ritraggono l'appellante, probabilmente incappucciato, sempre nello stesso punto, appena giù dal marciapiede, almeno una trentina di metri dietro i manifestanti posti a

ridosso della barricata, nei pressi dell'orologio stradale posto all'altezza di via Palazzi, che segna le 12,45.

Più in particolare: nella foto 813 l'appellante compare di spalle, in quella n. 814 si scorge parte della sua sagoma dietro a quella di un altro manifestante, la foto 815 lo ritrae ancora di spalle mentre sta parlando con M. [REDACTED].

In sostanza, dall'esame delle fotografie, che mai lo riprendono in volto, l'imputato non sembra aver adottato particolari forme di travisamento, se non forse, come dichiarato nel corso dell'interrogatorio, una sciarpa sulla bocca (a suo dire per proteggersi); certamente non ha con sé oggetti che facciano pensare ad una sua attiva partecipazione agli scontri, né è ritratto in atteggiamenti emblematici di ciò; in sostanza, i fotogrammi in atti non consentono di comprenderne la condotta.

Ciò posto, ritiene la Corte che in questo contesto, la sola circostanza del suo arresto all'interno del civico 15, non possa costituire indizio univoco e sufficiente per disattendere la versione difensiva resa nel corso dell'interrogatorio, quando il C. [REDACTED] ha collocato la sua presenza alla manifestazione nelle retrovie, in alcun modo partecipe dei disordini, nei quali è rimasto semplicemente coinvolto, al momento della carica della polizia.

Si impone, pertanto, ai sensi del capoverso dell'art. 530 cpp, l'assoluzione dell'appellante dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto.

M. [REDACTED]

L'imputato ha negato l'addebito, ma ha ammesso di aver indossato gli indumenti con le caratteristiche che hanno, poi, portato alla sua individuazione fotografica, nonché di essere arrivato in gruppo con gli altri ragazzi di [REDACTED] avendo saputo della manifestazione tramite Internet, e di essersi incontrato con gli altri partecipanti presso il centro sociale Orso; ha anche ammesso di aver portato il cappuccio tirato in modo da nascondere il viso, a suo dire senza logica.

Mentre innanzi al GIP aveva affermato di non avere avuto con sé armi o aste, all'udienza dinanzi al Tribunale del Riesame, messo di fronte alle foto che lo ritraevano, ha ammesso di aver detenuto un'asta, seppure a suo dire di una bandiera.

Anche in questo caso, secondo il primo giudice, i fotogrammi che riprendono l'imputato "fotografano" il suo concorso nei drammatici fatti di devastazione, incendio e resistenza.

D'altro canto, sempre secondo il primo giudice, le dichiarazioni assunte dalla difesa ex art. 391 bis c.p.p. non sono in grado di inficiare l'assunto accusatorio, in quanto non sono state rese da testimoni oculari bensì da amici o conoscenti del M. [REDACTED] i quali non si trovavano in compagnia dello stesso al momento dei fatti per cui è processo.

MOTIVI DI GRAVAME

Secondo la difesa, non esiste un solo elemento dal quale desumere che l'imputato non solo abbia partecipato agli atti di danneggiamento o vandalismo di cui è processo, ma anche che abbia agito, unitamente agli altri manifestanti, con la consapevolezza del ruolo di questi, per creare devastazione.

Basta guardare le fotografie in atti per rendersi conto dell'assoluta estraneità dell'imputato alla fattispecie criminosa contestatagli: in tali foto il M. [REDACTED] è ritratto mentre cammina, del tutto pacificamente e conversa con un amico.

Né può considerarsi travisamento il fatto che l'imputato si fosse semplicemente alzato il cappuccio della felpa, non avendo coperto né gli occhi, né il naso né la bocca.

La presunta asta detenuta dall'imputato altro non era che una bandiera.

Quanto poi ai corpi contundenti e alle armi improprie che sono state rinvenute nel cortile del civico 15, la difesa osserva che la seconda perquisizione è stata effettuata diverse ore dopo l'arresto degli imputati, con la conseguenza che gli oggetti rinvenuti solo in tale occasione potrebbero esservi stati collocati dopo la perquisizione dei CC, che viene definita "particolarmente accurata".

Seguendo la tesi del primo giudice si arriverebbe al paradosso di considerare ogni partecipante ad una manifestazione corresponsabile del reato di devastazione sol per effetto della semplice partecipazione e questo in contrasto con il principio costituzionale di cui all'art. 27 e con l'esigenza, perché possa parlarsi di concorso, di un apporto causale.

Nella specie, non solo non c'è la prova di alcun contributo materiale del M. [REDACTED] durante la manifestazione, ma neppure risulta alcun suo contributo nella fase dell'ideazione, ovvero della agevolazione del crimine.

Il Gup avrebbe tutt'al più potuto ritenere sussistente l'ipotesi di cui all'art. 116 cp (sul punto la sentenza è nulla, non avendo il primo giudice motivato in alcun modo l'esclusione di tale ipotesi, pure prospettata già in primo grado dalla difesa) che disciplina il caso in cui il reato, realizzato dagli esecutori, sia diverso da quello concordato (danneggiamento? resistenza?) ed estende la responsabilità, a titolo di concorso doloso, anche al compartecipe che non voleva il reato concretamente posto in essere, a condizione che sussista pur sempre un nesso causale tra la sua condotta e il reato.

Da ultimo, la difesa contesta la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico e conclude chiedendo in via principale l'assoluzione del M. [REDACTED] per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, in via subordinata la concessione delle attenuanti di cui agli artt. 116 e 62 n. 1 cp.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'esame dei fotogrammi dei fatti ha permesso di identificare l'imputato (cfr. esito accertamenti videofotografici dei Ris di Parma del 30.3.2006) con il volto travisato da un cappuccio nero e dalla felpa tirata sul viso, lungo corso Buenos Aires; il M. [REDACTED] risulta, in particolare, alle ore 12,45 impugnare un bastone avvolto in un drappo, mentre si trova immediatamente a ridosso del gruppo fronteggiato dalle Forze dell'Ordine, nella via già ingombra di fioriere rovesciate e divelte; in altre compare, sempre travisato e col bastone in mano, mentre alle 13,50 si sposta verso viale Tunisia insieme ad altri manifestanti, tutti travisati e molti muniti di bastoni (v. nota C.C. Fardin e foto agenzia Emmevi nn. 814, 815, 860, 879 e 880).

Ad avviso di questa Corte, non paiono corretti i rilievi della difesa in merito al fatto che in realtà il M. [REDACTED] non fosse travisato.

Infatti, nel valutare la condotta posta in essere in occasione di una manifestazione che presentava evidenti implicazioni politiche e di ordine pubblico, appare corretto fare riferimento a quanto previsto dall'art. 5 l. 152/75, che vieta l'uso di qualunque mezzo atto a rendere anche soltanto difficoltoso il riconoscimento della persona.

Orbene, nella specie il M. [redacted] non solo ha alzato il cappuccio del giaccone (che, certamente, non poteva servire per proteggersi dal lancio di sassi od oggetti, come poi riferito dallo stesso) ma ha la bocca e il naso coperti da una sciarpa, che in alcune foto tiene alzata con la mano sinistra (un ingrandimento della foto 814, in particolare, consente di apprezzare il fatto che Minardi aveva liberi solo gli occhi).

Né, come già osservato con riferimento ad altre analoghe posizioni, si può far derivare, a posteriori, la scarsa rilevanza del travisamento per l'avvenuto successivo riconoscimento, che, è bene ricordare, è stato possibile, in questo come in altri casi, solo perché i soggetti sono stati successivamente arrestati e si è potuto confrontare le immagini con i rilievi fotosegnalatici effettuati in seguito al loro fermo (le modalità che hanno portato alla identificazione sono ben ricavabili dalla cartella f. 602 e ss. ove, dalla foto più grande, è stata estrapolata ed ingrandita la figura dell'imputato e i particolari del suo vestiario confrontati con la fotografia dello stesso effettuata subito dopo l'arresto).

In altri termini, se il M. [redacted] non fosse stato arrestato, il suo travisamento sarebbe stato più che idoneo, come lo è stato in moltissimi altri casi, ad impedirne l'identificazione.

D'altro canto, correttamente il primo giudice ha ritenuto del tutto irrilevante l'esito delle indagini difensive, posto che le persone sentite nulla hanno potuto riferire con specifico riferimento ai fatti per cui è causa, essendosi limitate a parlare delle passioni e degli interessi dell'imputato, in generale.

Orbene, proprio l'atteggiamento tenuto con costanza dal M. [redacted], travisato, con in mano un'asta nel momento cruciale degli scontri, il suo muoversi, in tale fase, in modo compatto con altri manifestanti pure travisati ed armati, mentre i disordini erano ormai in piena evoluzione, il suo essere, ancora, in mezzo al gruppo che cerca di sfuggire alla carica delle forze dell'ordine, trovando rifugio, con le modalità più volte sottolineate, al civico 15, consentono di affermare che la condotta dell'appellante è espressione di una partecipazione consapevole ed attiva agli scontri, tutt'altro che passiva o addirittura, occasionale.

Tutte le altre questioni sollevate dalla difesa del M. [redacted], sono già state affrontate esaminando i motivi comuni a più imputati.

LE RICHIESTE DELLE PARTI CIVILI

Nelle conclusioni assunte in udienza, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa nonché il carabiniere Tommasi Di Gennaro hanno chiesto la liquidazione dei danni in via definitiva.

La richiesta non può trovare accoglimento, non essendo state impugnate le statuizioni civili.

Infatti, In tema di azione civile nel giudizio penale, nel caso di condanna in primo grado dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, il giudice d'appello, in assenza di una impugnazione della parte civile sul punto, non può procedere alla liquidazione definitiva del danno, in quanto ne risulterebbe violato il principio devolutivo dell'appello (Cass. 41140/01).

P.Q.M.

Visti gli artt. 605, 592 e 530 cpv cpp

in parziale riforma

della sentenza in data 19.7.2006 del Gup di Milano

assolve

gli appellanti A [REDACTED] K [REDACTED] e C [REDACTED] P [REDACTED] dai reati loro ascritti per non avere commesso il fatto;

assolve

D [REDACTED] A [REDACTED] dalle imputazioni ascritte ai capi 1) e 2) per non avere commesso il fatto e, ritenuta unica la condotta di cui ai capi 4) e 9), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cp e ferme restando le attenuanti generiche già concesse con giudizio di prevalenza sull'aggravante residua, ridetermina la pena irrogata all'appellante in mesi quattro di arresto ed euro 80,00 di ammenda;

conferma nel resto la sentenza impugnata e condanna gli appellanti M [REDACTED] I [REDACTED] C [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED] D [REDACTED] R [REDACTED] B [REDACTED] V [REDACTED] L [REDACTED] F [REDACTED] V [REDACTED] N [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED] P [REDACTED] A [REDACTED] V [REDACTED] V [REDACTED] P [REDACTED] D [REDACTED] C [REDACTED] G [REDACTED] L [REDACTED] U [REDACTED] B [REDACTED] M [REDACTED] e F [REDACTED] V [REDACTED] in solido tra loro al pagamento delle spese del grado nonché alla rifusione in favore delle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa relative al grado, che si liquidano per onorari in euro 667,00 in favore di Di Gennaro Tommaso, in euro 759,00 in favore del Comune di Milano e in euro 2045,00 in favore dei Ministeri dell'Interno e della Difesa, oltre il 12,50 % per spese generali, IVA e CPA sul dovuto per ciascuna parte

Ordina

il dissequestro e la restituzione in favore di F [REDACTED] V [REDACTED] del lettore di floppy drive in sequestro.

Stabilisce in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Milano, 12 novembre 2007

Il Presidente est.

Edoardo Vercelli

[Signature] 2007 11 12